

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Annunzio di lutto del prefetto di palazzo. = Congedo. = Interpellanza del deputato Ricciardi intorno ad una risoluzione della Banca nazionale circa le anticipazioni su rendite e circa il prestito del Governo pontificio. — Risposte del ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Mellana, e domanda del deputato Trevisani — Spiegazioni del ministro. = Annunzio d'interpellanza del deputato Asproni circa alcuni fatti accaduti nel seminario dei Juniori di Biella. = Presentazione di due disegni di legge del ministro per le finanze per sistemazione delle imposte dirette, e per una tassa sulla produzione del vino. = Istanze dei deputati Cadolini e La Porta per la stampa di progetti, e presentazione di documenti finanziari, e spiegazioni del ministro. = Risultamento, e rinnovamento di votazione per la nomina di nove commissari permanenti. = Convalidamento di un'elezione. = Interpellanza del deputato Boggio intorno all'applicazione della legge sul brigantaggio, ed a conflitti di giurisdizione tra due Corti supreme — Risposte del ministro di grazia e giustizia — Considerazioni del deputato Mancini Stanislao, e repliche del ministro e del deputato Boggio. = Annullamento dell'elezione di Abbiategrosso — Relazione sopra quella di Sessa, fatta in capo del marchese Pulce, stata sospesa per informazioni — L'elezione è convalidata — Relazione su quella di Nicosia — Proposizione sospensiva del deputato Sanguinetti — Osservazioni dei deputati Crispi, Broglio, Venturilli, relatore, e Panattoni — È sospesa fino a decisione sull'elenco dei deputati impiegati.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,870. La Giunta municipale di San Lorenzo in Campo, provincia e circondario di Pesaro, in vista delle continue lagnanze che si sollevano dai contribuenti per la tassa sulla ricchezza mobile, domanda la sospensione del pagamento delle singole quote per il primo semestre 1865, sino a che non siansi effettuate le promesse modificazioni per il secondo semestre.

10,871. La Giunta municipale di Cagli, provincia di Pesaro, chiede che anche nelle provincia delle Marche venga decretata l'abolizione della tassa sulle uve, imposta dal Governo pontificio; o quanto meno siano a quel comune condonate le quote richieste dal Ministero delle finanze.

10,872. Molti cittadini dei comuni di Poggiodomo, Poggio Catino, Catino e Montebono, provincia dell'Umbria, reclamano contro la nuova imposta sul macinato.

10,873. I componenti la Presidenza della società economica di Abruzzo Citeriore, stabilita in Chieti, fanno istanza perchè non abbia effetto il decreto di soppressione di quella società; e subordinatamente, riservandosi in ogni caso di ricorrere ai tribunali, chiedono che essa sia riconosciuta e mantenuta sotto l'antico titolo di *Società patriottica*, nei limiti di accademia, coi suoi beni propri e colla propria autonomia.

ANNUNZIO DI LUTTO PER LA MORTE DI S. A. R. IL PRINCIPE ODONE.

PRESIDENTE. Il prefetto di palazzo, in seguito alla morte di S. A. R. il principe Odone, ha inviato all'ufficio della Presidenza la seguente partecipazione:

« Li 24 gennaio 1866.

« Il sottoscritto ha l'onore di notificare alla S. V. Illustrissima che S. M. il Re, in seguito alla morte dell'augusto suo figlio, sua altezza reale il principe Odone di Savoia, duca di Monferrato, accaduta in Genova addì 22 di questo mese, ha ordinato un lutto di tre mesi a cominciare dal giorno 25 del corrente.

« Nel pregare la S. V. Illustrissima di ben voler partecipare quanto sovra ai signori deputati, pregiarsi lo scrivente offerirgli atti della sua distintissima considerazione.

« Il prefetto del palazzo
« Gran mastro delle cerimonie di S. M.
« DI BREME. »

Il deputato Valitutti per urgenti affari di famiglia domanda un congedo di quaranta giorni.
(È accordato.)

Il deputato Puccioni ha presentato un suo progetto di legge. Sarà inviato agli uffici onde lo esaminino, e ne autorizzino, se credono, la lettura.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO RICCIARDI INTORNO AD UNA DELIBERAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE, ED AI PRESTITI PONTIFICII.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, il quale deve intervenire fra poco alle sedute dell'altro ramo del Parlamento, darò la parola all'onorevole Ricciardi, acciocchè svolga adesso le sue interpellanze.

RICCIARDI. Parrà forse strano alla Camera che, trovandosi in essa molti chiari economisti, prenda io la parola, io, reputato, più che altro, letterato e poeta; però prego i miei colleghi di credere, siccome dissi altra volta, in occasione di altra quistione finanziaria importante, che quando io pongo piede in quest'Aula, lascio la letteratura e la poesia in sull'uscio.

Sono stato inoltre indotto a prendere la parola sopra le due gravi quistioni annunziate, perchè una profonda perturbazione fu sparsa tra i capitalisti ed i commercianti dal provvedimento testè adottato dalla Banca nazionale, la quale, secondo me, ha violato l'articolo 17 del proprio statuto, che le prescrive, fra le altre cose, l'obbligo di anticipar danaro, alla ragione corrente, sopra deposito di cedole del debito pubblico.

Dicono i difensori della Banca: ma affluivano cedole da tutte le parti, e soprattutto dall'estero; per conseguenza ben presto la Banca si sarebbe trovata a secco.

Benissimo; ma la Banca aveva in questo caso il diritto, non già di ricusare i prestiti sopra il deposito delle cartelle, bensì di alzare lo sconto, siccome in simile caso hanno fatto e fanno le altre Banche d'Europa: nel caso poi in cui avesse veduto la rendita andar sempre più giù, avrebbe potuto, in virtù dell'articolo 6, se non isbaglio, domandare un aumento di deposito: ma quello che ha fatto non poteva, secondo me, farlo.

Ora io domando all'onorevole ministro delle finanze quale sarà l'attitudine del Governo verso la Banca nazionale.

Tutti sanno che, giusta l'articolo 2° del decreto reale del 1° ottobre del 1859, un commissario regio, il quale riceve per questo 35 mila lire all'anno, è preposto a sorvegliare tutte le operazioni della Banca. Tutti sanno che senza l'intervento di questo commissario nessuna deliberazione del Consiglio della Banca è valida; per conseguenza la responsabilità del Governo è impegnata in tutto quello che fa la Banca.

Quindi io ho il diritto di chiedergli se abbia approvato o disapprovato questo provvedimento della Banca,

il quale, lo ripeto, ha gettata la più profonda perturbazione nel commercio italiano. A Napoli, per esempio, è accaduto che il Banco di San Giacomo, appena attuato il provvedimento in discorso, ha veduto le proprie casse assediate da gente che aveva bisogno di danaro, e perciò ha dovuto alzare lo sconto fino al nove per cento. E siccome quest'affluenza non cesserà, perchè il bisogno di danaro tende a crescere e non a scemare, forse quel Banco sarà costretto ad alzar l'interesse al dieci od all'undici.

Questi inconvenienti, o signori, non sarebbero nati, se la Banca nazionale non godesse del monopolio. Da tutti è ormai riconosciuto il danno che proviene dall'unicità delle Banche. Ciò è stato riconosciuto anche in Francia, dove finora regnò il monopolio. Essendo stata costituita una Commissione d'inchiesta per esaminare codesta quistione, essa ha dato un parere contrario al principio dell'unicità. Quanto all'Inghilterra, antico è quivi il sistema di libertà. La stessa Banca di Londra non esercita la sua ingerenza al di là di 50 miglia dalla metropoli. In tutto il rimanente del paese, in Scozia, in Irlanda vi sono Banche speciali, che emettono i loro biglietti, i quali sono accolti dappertutto, tanto è il credito loro, come moneta sonante.

Io spero che quello che è accaduto possa servirci di norma nella discussione del progetto di legge, che in questo momento stesso si discute in Senato, e che una riforma radicale di questa importantissima materia sarà operata da noi.

Ora passerò all'altro capo della mia interpellanza.

Quelli fra i miei onorevoli colleghi, che sedettero nell'ultima Camera, ricorderanno aver io tre volte fortemente insistito sopra un ordine del giorno della Camera, il quale avesse dichiarato nulli tutti gl'imprestiti pontificii, i quali fossero stati contratti dopo il 27 marzo del 1861, giorno in cui il primo Parlamento italiano dichiarò solennemente Roma capitale d'Italia.

Io credeva che questa proposta fosse strettamente logica, mi pareva che la Camera avesse dovuto unanimamente adottarla. Or bene, o signori, non fu adottata, poichè da quei banchi sorsero voci avverse, fra cui quella dell'onorevole Broglio, il quale disse: « ma, signori, ove la Camera rigettasse l'ordine del giorno del deputato Ricciardi, noi ci troveremmo di avere implicitamente accettato tutti i prestiti fatti dal Papa dopo il 27 marzo 1861, » quasi ch'è il silenzio non fosse un'implicita accettazione di tutti gl'imprestiti da me lamentati. Frattanto che cosa accadeva? La Corte romana teneva consiglio, e diceva: Il nostro Stato il quale giungeva a tre milioni di abitanti, è ora ridotto a 700 mila; quindi come faremo ormai ad alimentare il lusso del Papa e dei cardinali, lusso tutt'altro che evangelico? Come faremo ad alimentare i nostri cari zuavi e le spie? Come faremo ad alimentare il molto servitorame e le vedove pericolanti? (*ilarità*)

Come finalmente gli sbirri ed il boia, chiamato da Giuseppe Demaistre pietra angolare dell'edificio sociale?

Qui un bello spirito fra i cardinali rispose: il mezzo è facilissimo; noi potremo batter moneta a spese dell'Italia libera ed una, di quella stessa Italia libera ed una, la quale ci ha ridotti al verde; ed in seguito di ciò cominciarono a trarre cambiali sull'Italia futura, cambiali (l'ultima delle quali vuolsi di 80 milioni, negoziati al 60 per cento) che dovremo pagare, ove la dichiarazione, da me invano invocata tre volte, non fosse formulata dal Parlamento. Mi sembra, oltre a ciò, che in questa faccenda ci vada del nostro onore. Ci corre, cioè, l'obbligo d'avvertire quella brava gente, che dà del danaro al Papa, che noi non possiamo accettare un tale debito, e che quanto gli danno sarà stato dato da loro a titolo d'elemosina, allo stesso modo che l'obolo di San Pietro.

Potrei, o signori, entrare nella quistione politica, e farvi un lungo discorso; ma non n'è questo il momento. So che la situazione è grave, e quantunque io sia tutt'altro che partigiano del presente Ministero, il quale, mi si permetta un'espressione volgare, dopo essere stato pregato d'uscir dalla porta, è rientrato per la finestra (*Ilarità*), pure, nell'interesse d'Italia, che dee soprastare a qualunque considerazione, a qualunque passione politica, credo non dovere creare nuòvi imbarazzi al Governo; quindi, ben lungi dall'entrare nella quistione politica, non proporrò neppure un ordine del giorno; anche perchè gli ordini del giorno non conducono a nulla, del che è chiara prova l'ordine del giorno del 27 marzo 1861, il quale oggi stesso aspetta invano la sua esecuzione.

Solo vorrei che la nostra voce in questa congiuntura fosse avvertimento ai nostri nemici, e riuscisse insieme degna risposta a certe burbanzose parole pronunziate in Parigi il 22 di gennaio.

SCIALOIA, *ministro per le finanze*. Mi restringerò a rispondere alla parte del discorso dell'onorevole deputato Ricciardi che contiene un'interpellanza al ministro delle finanze.

In quella parte del suo discorso egli chiede quale determinazione ha preso il Ministero delle finanze, dopo che la Banca nazionale, con una sua propria deliberazione, aveva sospeso presso tutti i suoi stabilimenti le anticipazioni sopra deposito di titoli, ed aveva disposto di non rinnovare le anticipazioni in corso senza il rimborso della metà almeno delle somme anticipate, estendendo siffatta disposizione alle cambiali a due firme, con deposito di rendita dello Stato per la terza firma.

Prima di rispondere a questa domanda sono in debito di rettificare alcune asserzioni dell'onorevole Ricciardi, che non mi sembrano conformi alla realtà delle cose. Egli crede che la Banca nazionale sia uno stabilimento dipendente dal Governo, e lo argomenta da che il Governo ha presso questo stabilimento un com-

missario regio; e per giunta egli reputa che nessuna delle deliberazioni che prende il Consiglio superiore della Banca possa essere valida senza l'intervento ed il consentimento di questo commissario.

Ciascuno di voi, o signori, sa meglio di me che la cosa non è così; la Banca nazionale è uno stabilimento privato, il commissario regio presso lei non è che un invigilatore simile a quello che il Governo ha presso le compagnie d'assicurazioni ed altre società di tal natura; dipendenza della Banca nazionale dal Governo, come oggi è costituita, non ve n'è alcuna.

Io credo che l'onorevole Ricciardi abbia presente piuttosto e creda in vigore l'ultimo progetto sull'ordinamento della Banca che è presso questa Camera, e che la Camera non ha ancora nè esaminato, nè discusso. In virtù di quel progetto la vigilanza del Governo è meglio ordinata, sarà più efficace. Il commissario regio, che si chiamerà censore governativo, potrà intervenire quando gli piaccia nel Consiglio superiore, ed anche sospendere le deliberazioni della Banca fino a che il Governo non si sarà accordato col Consiglio superiore per temperarle in quelle parti che possano essere contrarie agli interessi delle finanze. Se egli crede che in virtù di questo ordinamento il Ministero delle finanze avrebbe potuto, od impedire a tempo, o temperare gli effetti delle risoluzioni della Banca, egli non ha che a dare il voto favorevole a quel progetto, che diceva volere respingere. Ma finora il ministro delle finanze non ha menomamente la facoltà, nè di impedire nè di sospendere direttamente di sua volontà una deliberazione della Banca.

Aggiungo anzi che nella presente occasione io non fui neppure, per via ufficiosa, informato di questa determinazione della Banca prima che fosse presa. Era la Banca nel suo diritto di adottarla. Ma ordinariamente queste informazioni ufficioso giungono prima al Governo. Sia per i recenti mutamenti ministeriali, sia per il passaggio della Banca poco fa avvenuto dal Ministero di agricoltura e commercio a quello delle finanze, il commissario non sapendo precisamente a chi riferire, non mi ha esposto prima ciò che la Banca era per risolvere.

Ora, scendendo al merito intrinseco di questa risoluzione, dirò ciò che il ministro delle finanze, non perchè avesse il diritto o la facoltà di farlo in modo assoluto, ma per quelle buone relazioni che conserva colla Banca, ha creduto suo dovere di fare, ed ha fatto con buoni risultamenti.

Comincerò dalla prima parte. La Banca nazionale ha dalla legge la facoltà, come l'onorevole interpellante stesso riconosceva, di alzare lo sconto, di restringere le sue operazioni di credito, ma ha anche l'altra di restringerne e di sospenderne delle altre che dallo Stato gli sono consentite.

Ora fra queste operazioni è appunto l'anticipazione sopra deposito di cambiali a due firme con l'appoggio

di titoli in rendita dello Stato per terza firma. Siccome essa può restringere lo sconto o le anticipazioni quando lo creda più utile a suoi interessi od a quelli del commercio, l'una cosa o l'altra, di restringere cioè lo sconto o di aumentare la ragion dell'interesse, o quando reputi di avere ancora fondi disponibili per fare lo sconto più basso, di restringere le anticipazioni, ha creduto nelle presenti circostanze di una crisi monetaria europea che fosse più conforme agli interessi del commercio di non elevare lo sconto al di là di quello che già era, di non far mancare al commercio la rinnovazione delle cambiali, e di limitare invece la rinnovazione delle anticipazioni e di evitare le anticipazioni novelle.

Si potrà censurarla, si potrà dire che la via scelta non è conforme ai veri interessi generali del commercio e del credito, ma non si può pretendere che il Ministero se ne facesse giudice invece della Banca, e le imponesse un sistema piuttosto che l'altro.

Senonchè il ministro delle finanze non doveva non preoccuparsi di una certa impressione che poteva produrre sul pubblico l'esclusione speciale, non solo dei titoli di rendita dello Stato, come malamente si è detto e ripetuto da alcuni giornali, ma di tutti i titoli somiglianti. Nonpertanto siccome i titoli dello Stato erano compresi in questa disposizione, il ministro delle finanze tutore del credito dello Stato, volendo anche, per quanto poteva dipendere da quella officiosa influenza che oggi le leggi gli consentono sulla Banca, cancellare o mitigare l'effetto che quella disposizione aveva un po' per se medesima, un po' per le esagerazioni interessate cagionato nel pubblico, non omise di scrivere due lettere, l'una al suo commissario presso la Banca, nella quale si lagnava di non essere stato in tempo avvertito della deliberazione della Banca medesima, l'altra alla Banca perchè si portasse un temperamento a questa risoluzione nei maggiori limiti che gli interessi della Banca potessero consentire; e la Banca mostrandosi anche questa volta deferente a queste esortazioni del ministro delle finanze mi rispose, dopo il primo Consiglio che ha avuto luogo martedì scorso, che aveva portato un temperamento alla sua prima risoluzione, la quale oggi sarebbe ristretta in questi termini: che conservando sempre la massima che le anticipazioni in corso non possono essere rinnovate che mediante il rimborso della metà almeno, aveva la Banca stessa disposto che è in facoltà delle Commissioni amministrative locali di concedere, nei casi di vera urgenza, la rinnovazione dell'altra metà per un mese, o un mese e mezzo al più invece che per tre mesi; che il *maximum* di lire mille per ogni anticipazione nuova prima acconsentita, sia invece portato a lire tre mila.

Dico questo unicamente perchè l'onorevole deputato Ricciardi vegga come il ministro delle finanze, nei limiti che le leggi gli consentono, si era anche occupato

di questo avvenimento che ha voluto notare l'interpellante, e come il ministro delle finanze vi ha provveduto nel solo modo che le leggi gli permettono.

Ripeto che se la Banca fosse già stata ordinata secondo la forma dei nuovi statuti, avrei avuto maggior influenza, avrei avuto anche il mezzo, in più larghe condizioni, di evitare la deliberazione prima che fosse presa; ma come oggi è ordinata la Banca nè si poteva fare altro, nè la Banca può dirsi che abbia mancato di osservare la legge, quando ha fatto in male quello che era in suo arbitrio di fare legalmente.

Quanto alla seconda parte del discorso dell'onorevole Ricciardi, siccome non contiene veramente una interpellanza al ministro, ma piuttosto un monito alla Camera, il ministro non ci è le doversene occupare.

RICCIARDI. Giusta l'articolo 2° del decreto reale del 1° ottobre del 1859, evvi presso la Banca un commissario regio, senza il cui intervento, siccome ho già detto, nessuna deliberazione della Banca può essere valida. Or ciò impegna direttamente la responsabilità del Governo, salvochè non si voglia credere che questo commissario sia una testa di legno. Perchè mai questo commissario fu nominato? Per prendere la parola e protestare in nome del Governo, qualora la Banca faccia alcuna cosa da non potersi approvare. Or non mi è noto che questo commissario regio abbia protestato. Di più, giusta l'articolo 6° del decreto reale del 1859, il Governo ha la facoltà enorme di cessare perfino il privilegio alla Banca; il perchè potrebbe anche usar rappresaglie contro di lei, a quel modo che la Banca volle, siccome io credo, vendicarsi del nostro voto del 19 dicembre.

Detto questo, io prego l'onorevole Mellana di aggiungere le sue parole alle mie, certo qual sono che riusciranno assai più vevoli ed eloquenti.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Ho domandato la parola quando l'onorevole ministro per le finanze con quell'avvedutezza che nessuno può negargli prendeva occasione dall'interpellanza dell'onorevole Ricciardi sul fatto della Banca che la Camera conosce per farsi patrocinatore della legge, che ove non sia respinta dal Senato, sta per essere presentata anche a questo ramo del Parlamento. Io invece deduco dalle ragioni stesse addotte dall'onorevole ministro la logica conseguenza per respingere quella legge. Dal fin qui detto, chiara ne emerge la necessità che vi siano più Banche nel regno, onde mercè la concorrenza si possano evitare gli inconvenienti che noi rimpiangiamo. Infatti quando si riducono le condizioni d'Italia ad una sola Banca ne avverrà quello che avviene oggidì, che cioè il Ministero quando gli torni comodo, potrà sempre dire: io non ho dalla legge mezzi bastanti per reprimere questo o quell'altro abuso. Noi sappiamo invece che il Ministero ha mezzi sufficienti tutte le volte che egli crede

di dover influire sulla Banca; non ne ha quando non vuole, o non crede di valersene.

Quando un Governo tiene, e senza interessi, dei milioni a disposizione della Banca; quando vi è una Banca, che in mezzo ad una crisi monetaria, quale è quella nella quale è Europa intiera, e noi principalmente, deve ancora versare una gran parte del suo capitale, e fa parte delle sue operazioni coi fondi dello Stato; quando vi è una Banca che impiega gli esigui suoi capitali in fondi pubblici ed in stabili, e non fa che operare coi fondi della nazione e dei privati, dire che il Governo non abbia influenza di sorta su questa Banca, lo si potrà dire leguleiamente, stando alla lettera morta della legge, ma non lo si potrà mai dire quando il Governo efficacemente intenda di voler agire sulla Banca medesima. Se diversamente fosse bisognerebbe dire che il ministro non ha le simpatie dei signori della Banca.

Quindi io dico, l'argomentazione che da questa interpellanza voleva desumerne l'onorevole ministro in pro della Banca unica, sarà un'argomentazione per me gravissima in pro della libertà e della molteplicità delle Banche, perchè almeno noi avremo il beneficio della concorrenza che ci salverà dal monopolio, inquantochè sappiamo dalle parole dell'onorevole ministro che contro questo monopolio, ridotto a grande potenza, non è per nulla valevole l'autorità, la potenza del Governo, ancorchè ne abbia ogni qual volta non si tratti del pubblico interesse.

Ricorda la Camera come in Francia nelle epoche nefaste trovassero i Governi mezzi di far forza alla Banca. Io dico poi che la scusa addotta perchè il Governo non abbia creduto intervenire in questa operazione, secondo me, non è accettabile; come neppur valgono ad iscurarlo i fatti addotti dall'onorevole ministro.

Ei dice che la crisi monetaria facendo temere che la Banca non possa estendere i suoi benefizi ad un maggior numero di reclamanti, ella ha dovuto porre un limite alle sue operazioni, e credette di escludere dal beneficio i depositi delle cartelle dello Stato, per poter continuare a corrispondere alle dimande per cambiale con tre firme: ben inteso che fra queste vi sia la firma dei beniamini.

Se il signor ministro si preoccupasse delle condizioni monetarie europee, e più delle condizioni in cui si trova il nostro paese, troverebbe modo a far sì che la Banca, mentre ha le sue azioni che presentano un aggio superiore, anzi unico, su tutti i titoli industriali del regno, facesse versare dai suoi soci il cospicuo ammontare delle azioni non ancora versato e che continua a figurare nominalmente nell'attivo della Banca; allora con questo capitale si potrebbero evitare i rimpianti inconvenienti, anzichè crearne colla nuova legge dei nuovi e forse più gravi.

Queste considerazioni, ben comprende la Camera che io gliele ho esposte molto succintamente sia perchè

non ero parato a questa discussione sorta inopinatamente, sia perchè penso che la Camera non voglia in oggi discendere di proposito a considerazioni molto approfondite su questa materia, inquantochè saremo chiamati fra breve a discutere ampiamente quando verrà la legge sulla Banca.

Ho voluto puramente dir queste parole affinchè la perorazione dell'onorevole signor ministro in favore de'suoi progetti, ove non si fosse in qualche modo risposto, non rimanesse quale un precedente che potesse essere invocato quando verrà il giorno della solenne discussione per l'organamento delle Banche.

Giacchè ho la parola, mi occorre fare una breve osservazione, ed è che mi rincresce, non pel soggetto che mi piace anzi che venga quando che sia ampiamente discusso, ma mi rincresce, dico, che per incidente l'onorevole Ricciardi abbia messo in campo la grave questione del debito pubblico pontificio, giacchè non vorrei che le sue parole, ove rimanessero senza effetto, fossero quasi un antecedente, che si potesse cioè dire, che quelle osservazioni fatte oggi alla Camera, non avendo esse avuto risposta, la Camera non avesse creduto opportuno di occuparsene. E tanto più credo urgente che la Camera se non oggi, quando che sia, si occupi di questa materia, che l'onorevole ministro, conoscendo la portata immensa di questa proposta gettata così improvvisa innanzi alla Camera, se ne è lavato le mani. Egli di fatti ha detto: L'interpellante non si è rivolto al Ministero, si è rivolto alla Camera, essa ci pensi.

Dovrà pensarci la Camera quando l'Italia, compiuti i suoi destini, dovrà decidersi a riconoscere o no questi debiti. Il Ministero se ne dichiara estraneo, ed è la Camera che ne è investita.

Davanti a questa considerazione vedrà la Camera come, se non oggi, sia almeno opportuno che un giorno si proceda ad una discussione approfondita per vedere se noi daremo ansa a coloro, che nell'avvenire dovranno cedere il luogo loro all'Italia una a lasciarci un'eredità fatale, e, se istigati da questo silenzio della Camera, potranno, tutti quelli che credono di far buoni affari, rivolgersi liberamente a coloro che non avendo a pensare all'avvenire, ma puramente trascinandosi in un presente precariissimo, potranno aggravare le condizioni d'Italia in un modo ancora peggiore di quello, al quale lo abbia trascinato il Parlamento nostro. (Bene! a sinistra)

TREVISANI. Io credo che sia opportuno di qui ricordare al signor ministro delle finanze che la Banca ha ritirato i centesimi addizionali stati accordati ai municipi sulla tassa della ricchezza mobile. Ed ora ci sono moltissimi municipi, i quali si lagnano che la Banca non abbia ancora versato loro i centesimi addizionali della prima rata del 1864.

Io prego il signor ministro di dire se egli abbia cognizione di questo fatto, e se abbia promosso in proposito gli opportuni eccitamenti.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non può il ministro delle finanze aver presenti tutti i particolari della sua amministrazione.

Chiederò conto, di quanto mi domanda l'onorevole Trevisani, e verrò a rispondere il primo giorno che mi sarà dato, anche lunedì prossimo, se non sarò trattato nell'altra aula del Parlamento.

PRESIDENTE. Essendo esaurito questo incidente, debbo annunziare alla Camera, che l'onorevole Asproni si propone di rivolgere un'interpellanza al signor ministro dell'istruzione pubblica. Egli scrive :

« Il sottoscritto desidera muovere interpellanze al ministro dell'istruzione pubblica sopra fatti gravi e biasimevoli avvenuti nel seminario de' Juniori di Biella. »

Domando al signor ministro quando sarebbe in grado di rispondere, se crede, a questa interpellanza.

BERTI, ministro per l'istruzione pubblica. Se la Camera li consente, risponderò nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, sarà messa questa interpellanza all'ordine del giorno di lunedì.

L'onorevole Guerzoni scrive :

« Doppiamente onorato dai suffragi dei due collegi elettorali di Tricase e di Manduria, esprimendo il mio vivo rammarico pel collegio che sono costretto ad abbandonare, dichiaro di optare per quello di Manduria. »

Rimane adunque vacante il collegio di Tricase.

(Il deputato Legnazzi presta giuramento.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge il primo sulla sistemazione delle imposte dirette, e sull'introduzione e modificazione di alcune altre imposte, l'altro per un'imposta sulla produzione del vino conforme al piano che ebbi l'onore di esporre, alcuni giorni sono, alla Camera medesima. (V. *Stampato* n° 47-48.)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno immediatamente inviati alla stampa e poi distribuiti agli uffici.

ISTANZA SULLA PRESENTAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

CADOLINI. Domando la parola sulla presentazione di questi progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Vedendo come ci sia un ritardo enorme

ed inesplicabile nella stampa e distribuzione dei progetti di legge che sono stati presentati dai ministri passati e presenti, e ciò non essendo noto fuori di questo recinto, credo utile che lo si faccia rilevare dai verbali delle nostre sedute, affinché il paese non rimproveri la Camera di non procedere più sollecitamente ne' suoi lavori legislativi, mentre di tale ritardo non è imputabile essa, bensì esclusivamente la Stamperia, cioè apparentemente la Stamperia, ma in realtà qualche altra persona. Perchè realmente nella Stamperia si è sempre lavorato colla maggiore alacrità, e se non si fa presto ad ammanire certi progetti di legge, ciò proviene dai ministri che tengono molte volte i progetti nelle loro mani senza consegnarli effettivamente alla Stamperia, e non fanno sollecitamente la restituzione delle bozze di stampa più urgenti, acciocchè la Tipografia possa procedere ne' suoi lavori.

Io ho detto ciò anche perchè credo che i progetti presentati dall'odierno ministro delle finanze noi abbiamo bisogno di esaminarli immantinente ed abbiamo bisogno di averli nelle mani prima che negli uffici si proceda alla discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio, avvegnachè noi non possiamo in alcuna guisa venire ad un esame dell'esercizio del bilancio, il quale implica una questione finanziaria ampia, completa senza aver nelle mani i progetti di legge che ne sono il complemento. L'esposizione finanziaria fatta dal signor ministro valse in qualche modo a darci un concetto generico delle sue idee intorno al modo di ordinare le nostre finanze, ma certamente non valse a provarci che il concetto suo sia interamente realizzabile, essendo per altro evidente ed incontestabile che un concetto finanziario non si può riconoscere effettivamente realizzabile e corrispondente a certe esigenze se non quando si vedono formulati tutti gli articoli di legge i quali debbono non solo risolvere il principio, ma altresì mostrarne analiticamente il metodo di applicazione.

Ond'è che il progetto testè presentato dal ministro delle finanze deve essere inviato immediatamente alla Stamperia, mentre d'altro canto deve essere sollecitata la stampa di tutti i progetti di legge che, come già dissi, abbiamo bisogno di avere sotto gli occhi prima di discutere l'esercizio provvisorio del bilancio, cioè i progetti di legge che più o meno direttamente implicano una questione finanziaria, fra i quali intendo sia da annoverarsi anche quello che riguarda le corporazioni religiose, perchè credo che a suo tempo noi dovremo domandare che nessuna legge di finanza debbasi approvare se non quando sia approvata quella dell'abolizione delle corporazioni religiose, non dovendo noi esporci al pericolo che si rinnovi un'altra volta quel fatto deplorabile che voi ben ricordate, nel quale dopo di aver imposte simili condizioni e d'aver poscia per singolare condiscendenza acconsentito che si votassero le leggi di finanza prima di quella dei frati, quest'ultima fu poi ritirata.

Dunque io insisto perchè tutti i progetti siano inviati immediatamente alla stampa, riservandomi di proporre che nessuna discussione si faccia sull'esercizio provvisorio del bilancio senza che prima siano stati effettivamente distribuiti i progetti di legge che implicano quistioni finanziarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini, come uno dei componenti l'ufficio della Presidenza, sa benissimo che questa, appena ha progetti di leggi completi, si fa un dovere di inviarli immediatamente alla stampa, e questa si fa colla maggior sollecitudine.

CADOLINI. Se l'onorevole presidente ha ben ascoltato quello che io dissi, avrà compreso che io non attribuii la colpa del ritardo all'ufficio della Presidenza e nemmeno alla Stamperia, ma sibbene ai signori ministri. E confermo ora che le mie parole intendo siano di eccitamento ai medesimi a far quello che da loro dipende perchè i progetti non siano ritardati.

LA PORTA. Io, che non appartengo all'ufficio di Presidenza, domanderei di conoscere la ragione per la quale il disegno di legge sulle corporazioni religiose, presentato da due mesi, non sia stato ancora distribuito a noi. Ne ho letto qualche brano in qualche giornale, ma non m'è riuscito di trovarlo nei cassettoni in cui si sarebbe dovuto trovare. Questo mi preme di sapere. Aggiungo che desidero pure intendere dal signor ministro per le finanze quando la situazione finanziaria, quando l'esposizione del suo piano finanziario ci potrà essere distribuita, e quando potremo avere i bilanci speciali che debbono portare, divisi per articoli, le economie alle quali accennò nell'ultima sua esposizione finanziaria.

Desidererei una risposta a queste mie domande, perchè credo che i documenti, de' quali parlo, sieno elementi indispensabili d'una discussione che tosto o tardi dovremo fare, e seriamente fare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho inteso bene la prima parte della domanda fattami dall'onorevole La Porta.

S'egli chiede la situazione finanziaria, questa, come insegna la Camera a me, apparisce dai bilanci.

Una voce. La situazione del tesoro.

MINISTRO PER LE FINANZE. S'egli domanda la situazione del tesoro, debbo dire che questa veramente non può servire al fine ch'egli si propone. Debbo però asserire che saranno mantenute le promesse fatte dall'onorevole mio predecessore, e che la situazione del tesoro sarà in pronto nel mese di febbraio. Colla legge di contabilità ora vigente non è possibile ciò far prima.

Colgo quest'occasione per pregare la Camera di occuparsi con tutta sollecitudine del disegno di legge relativo alla contabilità dello Stato, la quale ha una importanza non minore d'una legge d'imposta.

Riguardo alla stampa del bilancio ed alle modificazioni al medesimo arretrate, dirò che la prima parte riguarda l'ufficio di Presidenza, e che delle modifica-

zioni alcune sono già presentate, ed altre lo saranno fra brevissimo tempo.

PRESIDENTE. Fu annunziato sin da ieri dalla Presidenza che il progetto di legge relativo alle corporazioni religiose è in corso di stampa, e probabilmente domani sarà distribuito almeno il progetto, se non i suoi allegati, che si sono ricevuti ultimamente.

Debbo annunziare alla Camera che il risultato della prima votazione per la nomina dei commissari dei resoconti amministrativi fu il seguente:

Schede n° 204. Maggioranza 103.

Ottennero maggiori voti i signori:

Ferracciu 66, Nervo 51, Pescetto 46, Malenchini 42, Bellazzi 41, Bandini 39, Broglio 38, Castagnola 38, Camerini 37, Robecchi 37, Costa Antonio 36, Cordova 35, Plutino Antonino 34, Briganti-Bellini. B. 31, Gibellini 30, De Cesare 29, Guerrieri 29, De Luca 28, Danzetta 26, Zaccheroni 26, Mancini Stanislao 23, Fiorenzi 22, Mazzarella 22, Plutino Agostino 20, Scolari 20.

Schede bianche 12, Voti nulli 24.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si procederà all'appello nominale per rinnovare la votazione.

(Segue la votazione.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della verificaione dei poteri.

MACCHI, relatore. A nome del III ufficio riferisco sulla elezione dell'avvocato Luigi Minervini nel collegio di Avellino.

Questo collegio consta di cinque sezioni, ed ha 1337 elettori iscritti. Di questi, al primo squittinio soli 508 andarono all'urna. I voti furono così distribuiti: il signor Luigi Minervini ne ottenne 129; il signor Giella Domenico 153; il signor Massari Giuseppe 118; De Sanctis Francesco 41; Amabile Luigi 27; 35 voti andarono dispersi; 5 furono dichiarati nulli.

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero dei voti voluto dalla legge, si passò al secondo squittinio.

A questo presero parte 663 elettori, ed i voti furono così divisi: al signor Minervini Luigi ne toccarono 333; ed al suo competitore signor Giella Domenico 324. Il signor avvocato Luigi Minervini avendo riportato il maggior numero di voti, fu proclamato deputato.

Le operazioni elettorali vennero fatte con tutta regolarità, sicchè nulla vi sarebbe a ridire. Se non che nelle carte si trova aggiunta una protesta sottoscritta da una diecina d'individui, che si chiamano da loro stessi *elettori indipendenti del circolo elettorale di Avellino*, colla quale, con gravi e non troppo ponderate parole, essi protestano contro la validità di questa elezione.

Perchè la Camera possa farsi un'idea della natura

e della importanza di tale protesta basterà che io avverta come, tra le obiezioni più gravi, vi sian queste: l'una che tre dei nostri colleghi, i deputati Ricciardi, Nicotera e Catucci hanno scritto raccomandando al collegio il Minervini, quasichè con ciò avessero esercitata una pressione indebita, illegale, indegna sull'animo degli elettori; l'altra che le autorità governative del luogo si sarebbero adoperate con ogni maniera d'intimidazioni, e di intrighi, affine di costringere gli elettori a votare in favore del Minervini. Chiunque di voi conosce le persone che siedono ora al banco del potere, oppur ricorda il posto che il Minervini ha sempre tenuto nella Camera, può far giudizio della ragionevolezza di queste così gravi accuse.

Ad ogni modo, siccome la protesta porta delle firme che non sono convalidate, e l'uffizio III aveva già deliberato precedentemente ed in via di massima, che proteste di simil natura avessero a dichiararsi come nulle e non avvenute, l'uffizio votò unanime perchè della protesta di cui vi ho discusso, non avesse a farsi alcun caso. Ond'è che, non rimanendo nel processo verbale alcuna indicazione di irregolarità od illegalità, l'uffizio III a pieni voti mi ha dato incarico di proporre la convalidazione.

(È approvata.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BOGGIO INTORNO ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL BRIGANTAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole Boggio desidera di interpellare l'onorevole guardasigilli sull'applicazione della legge Pica. Domando all'onorevole guardasigilli se crede di dover rispondere immediatamente o destinare altro giorno.

DI FALCO, ministro di grazia, giustizia e culti. Io non so in quali termini voglia l'onorevole Boggio circoscrivere la sua interpellanza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boggio a indicare in termini più espliciti l'oggetto della sua interpellanza.

BOGGIO. L'oggetto della mia interpellanza, o a dir meglio, del chiarimento che desidero dal signor ministro e che spero egli sia in grado di dare anche immediatamente, verte su questo.

Quando la Camera unanime negli uffizi si pronunziava per la cessazione immediata della legge Pica, e quando lo stesso signor ministro dell'interno, in nome eziandio de'suoi colleghi, rendendo omaggio a questa manifestazione della coscienza pubblica dichiarava che col 31 dicembre sarebbe cessata l'esecuzione di quella legge, io credo fosse intendimento della Camera e del Ministero che in realtà col 31 dicembre quella legge cessasse di avere effetto in tutte le sue conseguenze giuridiche.

Ora accade che essendosi giudicati alcuni accusati

negli ultimi giorni del dicembre, ed avendo questi presentato ricorso alla Corte di cassazione di Napoli dopo il 1° gennaio, si trovano ora due magistrati che egualmente si dichiarano competenti. La Cassazione, perchè essa crede che colla cessazione della legge Pica anche la giurisdizione del tribunale supremo di guerra, in ordine ai reati colpiti dalla legge Pica, che non aveva altra radice che in quella legge, debba aversi per cessata; il tribunale supremo di guerra, il quale crede invece di essere tuttavia competente a giudicare sui ricorsi presentati in conseguenza di tutti i giudizi pronunziati in applicazione della legge Pica, sino al 31 dicembre 1865.

In tale stato di cose io desidero conoscere le intenzioni del Governo perchè, a mio avviso, vi sono due mezzi per far cessare lo sconcio di questa rivalità di giurisdizione.

Abbiamo un mezzo molto semplice che c'è indicato dalla legge stessa.

Il signor guardasigilli può provocare la decisione del conflitto designando a dirimerla alcun'altra, fra le Corti di cassazione, non interessata nella questione. Qualora non si credesse che ciò potesse essere rimedio sufficiente, io farei preghiera che si presentasse dal ministro un articolo di legge dichiarativo di ciò che si è inteso fare col ritiro della legge Pica. Imperocchè mi parrebbe in verità assurdo e strano, che quando per consenso unanime della nazione, per mezzo del suo Governo e de'suoi rappresentanti si è dichiarato che quella giurisdizione eccezionale dovesse cessare, mi parrebbe, dico, in verità strano ed assurdo che essa dovesse continuare, facendo rimanere viva la giurisdizione di un tribunale eccezionale in quelle parti nelle quali non altrimenti essa viveva salvo che per effetti appunto della legge Pica.

Appena poi occorre, e con questo finisco, appena poi occorre che io ricordi come la legge Pica, per la necessità del momento nel quale fu creata, precludesse in tal modo l'adito al ricorso allo stesso tribunale supremo, che si potessero ben dire neppure abbastanza garantite le forme della giustizia, giacchè non era ammesso ricorso salvo che per le questioni d'incompetenza.

Io mi lusingo adunque che potrà oggi stesso, il signor guardasigilli, dare una qualche risposta la quale sia soddisfacente e agli interessati, e sopra tutto alla coscienza pubblica la quale deve desiderare e volere che l'atto compiuto con tanto accordo dal Governo e dal Parlamento sia un atto serio ed efficace.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò al momento stesso alla domanda che mi fa l'onorevole Boggio, tanto più che a rispondere alla stessa non mi occorre che ricordare pochi fatti.

La questione che propone l'onorevole Boggio può riguardarsi sotto due aspetti, come questione di diritto e come questione di fatto.

Come questione di diritto non sembrami di competenza nè del Ministero, nè della Camera; come questione di fatto si riduce a indicare quale sia l'indirizzo seguito nelle questioni giudiziarie, tuttavia pendenti per reati di brigantaggio, dopochè venne ritirata la legge Pica.

È questione di diritto, signori, quella di vedere se giudicati dai tribunali militari gl'imputati di brigantaggio e i complici degli stessi durante l'imperio della legge Pica, finita una volta questa legge eccezionale, i ricorsi avverso le sentenze profferite dai tribunali militari dovessero essere giudicati dal supremo tribunale di guerra che è quello gerarchicamente superiore al tribunale militare che ha pronunziato la sentenza; ovvero rimettersi alla cognizione di tribunali ordinari, cioè a dire della Corte di cassazione, che riprendendo intiera la sua giurisdizione debba farsi giudice della legalità o illegalità dei procedimenti fatti innanzi ai tribunali di guerra.

Ben sa la Camera esser questa una grave questione, molto dibattuta nella giurisprudenza, e che venne pure discussa in Francia dopo la cessazione dello stato d'assedio del 1832. Io non posso e non debbo ora dire quale sarebbe sopra siffatta questione la mia opinione, quale l'avviso che porterei sulla stessa se avessi ancora l'onore di sedere come avvocato generale alla Corte di cassazione; perchè come ministro non voglio e non posso menomamente immischiarmi nell'amministrazione della giustizia, e non debbo pregiudicare in veruna guisa l'indipendenza dei giudizi. Io quindi mi limiterò a narrare soltanto i fatti intervenuti a questo riguardo.

Ora, signori, dopochè la legge Pica fu ritirata, pervenne al Ministero di grazia e giustizia una domanda colla quale si diceva che pei ricorsi tuttavia pendenti presso il supremo tribunale di guerra, questo si teneva ancora competente a giudicarne.

Si reclamava quindi perchè si facesse sospendere la pronunziatione di que' giudizi; ma io non poteva al certo arrestare il corso della giustizia, e molto meno sospendere i giudizi già iniziati presso il tribunale supremo di guerra, che non dipende dal Ministero di grazia e giustizia. Mi rivolsi perciò all'onorevole ministro della guerra pregandolo di prendere contezza di quanto interveniva.

Il mio onorevole collega ne scrisse tosto all'avvocato generale presso il supremo tribunale di guerra, e questi rispose (come d'altronde dovea rispondere) che nessun potere aveva facoltà di inframmettersi e sospendere le pronunziationi dei giudizi; e che la soluzione della questione di competenza era stata già deferita al tribunale supremo; giacchè per essere cessato l'imperio della legge Pica quel magistrato non pareva, a suo giudizio, fosse incompetente a giudicare dei ricorsi prodotti contro sentenze pronunziate da' tribunali militari per reati di brigantaggio mentre quella legge era in vigore.

Ad ogni modo conchiudeva l'avvocato generale che il supremo tribunale di guerra si sarebbe innanzi tutto occupato della quistione di competenza per vedere se fosse il caso di rinviare o pur no quelle cause alla giurisdizione ordinaria.

Io feci allora, o signori, un passo più innanzi, e sembrandomi la questione di qualche gravezza richiesi l'onorevole mio collega della guerra, il quale con grandissimo sentimento di giustizia si prestò alle mie istanze, che avesse curato di aver le copie delle sentenze che il tribunale di guerra andava a profferire sulla quistione di competenza, affinchè, ove il Ministero stimasse esservi stata lesione di legge, potesse valersi del diritto di ricorrere in Cassazione per lo annullamento nell'interesse della legge stessa.

Ma in quella che le cose erano a questi termini tra me e l'onorevole mio collega, innanzi la Corte di cassazione di Napoli si faceva domanda perchè questo magistrato si dichiarasse competente a giudicare dei ricorsi contro le sentenze profferite dai tribunali militari in cause di brigantaggio. E la Cassazione di Napoli avvisò che cessato una volta l'imperio della legge Pica, la quale solo per eccezione avea deferito ai tribunali militari la cognizione di que' reati, dovesse appartenere ai tribunali ordinari il giudicarli, ed alla Corte di cassazione esaminare i ricorsi ancora pendenti davanti al supremo tribunale di guerra. Per lo che dichiarava la sua competenza.

Queste decisioni della Corte di cassazione furono rimesse al Ministero di giustizia che ne dava comunicazione al Ministero della guerra; e questi le comunicò, come era dovere, al tribunale supremo di guerra.

Ma il tribunale supremo di guerra, opinò per contrario spettare soltanto ad esso il giudicare de' ricorsi prodotti contro sentenze profferite dai tribunali militari, per esser questi soggetti unicamente alla sua giurisdizione; e si dichiarò a sua volta competente.

Ora, o signori, che cosa abbiamo di presente? La Camera lo vede: non altro che un conflitto di giurisdizione tra il tribunale supremo di guerra che si crede competente a giudicare di quella specie di ricorsi, e la Corte di cassazione che crede per contra essere ella sola competente a giudicare per esser cessata la legge eccezionale che deferiva quei giudizi ai tribunali militari.

Io ho domandato la riunione ed il rinvio di tutti questi atti, e come saranno pervenuti, il Ministero farà quello che la legge prescrive.

E per fermo voi, o signori, conoscete che la legge del 21 dicembre 1862 prevede appunto il caso in esame, e stabilisce che quando sorgono conflitti tra due Corti di cassazione, o tra una Corte di cassazione ed un tribunale supremo di guerra, si delega per decreto reale una terza Corte di cassazione non interessata, la quale a camere riunite risolve il conflitto.

È questo dunque quello che unicamente nella pre-

sente questione può e deve fare il Ministero, e questo certamente farà.

Ma esso non doveva intervenire nell'amministrazione della giustizia, nè turbare con una illegittima inframmettenza la trattazione di una questione giuridica, tanto più che la legge indicava i modi come questa questione potesse essere legalmente e giuridicamente risolta.

Mi pare quindi che il Ministero ha compito scrupolosamente il suo dovere, poichè non ha fatto che eseguire la legge, ed eseguirla rispettando gli ordini dei giudizi e la indipendenza dei magistrati.

MANCINI STANISLAO. Sono sorpreso e dispiacente che si sia sollevata dall'onorevole Boggio improvvisamente senza l'annuncio preventivo imposto dal regolamento, una questione di tanta gravità. Essa ha una immensa importanza dappoichè si risolve nella ricerca, se quando il Parlamento revoca una legge eccezionale, o con una nuova legge, o non rinnovando l'antica oltre il determinato periodo temporaneo pel quale fu posta in vigore, le giurisdizioni eccezionali, specialmente se militari, possano ostinarsi tuttavia a loro talento a giudicare nelle materie che la cessata legge attribuiva alla loro competenza, a detrimento della giurisdizione ordinaria, che abbia contrapposto anch'essa la propria dichiarazione di competenza, e se a questo punto esistendo un conflitto, nessuna delle due giurisdizioni, tra le quali esso è pendente, debba e possa procedere oltre nella causa, o invece ogni ulteriore movimento delle due procedure abbia ad arrestarsi fino alla decisione del conflitto; e se ricorrendosi all'autorità incaricata di mantenere l'esecuzione delle leggi ed il rispetto ai voti del Parlamento, quest'autorità possa e debba dirsi assolutamente impotente, e declinare ogni responsabilità.

Posso ingannarmi, ma a mio avviso non sembra nè grave, nè grande la questione, se cessata la legge eccezionale intorno ai reati di brigantaggio, i giudizi pendenti innanzi a qualunque dei tribunali eccezionali possano ancora innanzi a quei tribunali continuare ad avere il loro corso. Quei giudizi non furono che relativi ai reati comuni e non militari, e non furono sottratti alla cognizione dei magistrati ordinari, se non per un tempo preciso e determinato nella stessa legge eccezionale. Laonde nel giorno in cui quella legge cessa di avere il suo vigore e la sua autorità, a mio credere non merita nè anche il nome di questione se debba risorgere la giurisdizione ordinaria, la sola competente per la natura del reato.

Si consideri, o signori, quale precedente funesto si andrebbe a stabilire. Può il Parlamento credere indispensabile che venga proclamato lo stato di assedio in una qualche località, nella quale sia stata gravemente turbata la pubblica tranquillità; emaneranno pronunzieri dei tribunali militari suscettive al richiamo innanzi a tribunali superiori anche militari ed

eccezionali; ma tolto lo stato d'assedio col cessare delle necessità che lo consigliarono, si pretenderà che la giustizia ordinaria non possa immediatamente riprendere il suo corso e quindi dalla medesima pronunziarsi in quei richiami? Del resto non ci dogliamo di questo precedente, se non altro perchè ci serva di lezione allorchè ci si venissero a proporre delle leggi eccezionali, perchè il Parlamento si imponga l'indeclinabile sistema di non mai adottare e votare di leggi somiglianti.

Dal suo canto l'onorevole ministro della giustizia (mi compiaccio di riconoscerlo) non ha mancato al suo dovere, invitando il ministro della guerra ad unirsi alla legge del 21 dicembre 1862, in virtù della quale la decisione della questione è di competenza di un tribunale eminente creato colla legge stessa, cioè di una Corte di cassazione da designarsi con decreto reale, la quale risolverà il conflitto fra il tribunale supremo di guerra, che continua a credersi competente, e la Corte di cassazione territoriale, la quale ha fatto anch'essa alla sua volta altrettante pronunzieri della propria competenza, quanti sono i ricorsi attualmente vertenti in questa materia innanzi l'anzidetto tribunale supremo. Tuttavia se non per l'onorevole ministro di giustizia, pel suo collega della guerra mi si permetta che io esprima alla Camera qualche doglianza, ponendola a carico della sua responsabilità.

Certamente il tribunale supremo di guerra è un tribunale indipendente, che non debbe ricevere ispirazioni da chicchessia; ma il Pubblico Ministero presso di esso, come il Pubblico Ministero presso tutte le corti e tribunali, è un agente del Governo, cui incombe specialmente l'obbligo di far eseguire scrupolosamente le leggi, e soprattutto quelle che assicurano le garantigie costituzionali dei cittadini.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

MANCINI STANISLAO. Ora, quando si furono verificati i primi casi di questa divergenza di giudizi tra la Corte di cassazione napoletana ed il tribunale supremo di guerra, si ebbe cura d'informarne il ministro della guerra, non già perchè volesse imporre al tribunale supremo di guerra la sua opinione sulla quistione ovvero impedire il corso della giustizia, ma perchè desse al Pubblico Ministero quelle istruzioni che dietro maturi consigli sembrassero più conformi al rispetto dovuto al Parlamento ed alla Costituzione. E debbo dire il vero, il ministro della guerra da principio vi ottemperò, richiamando sul fatto l'attenzione dell'avvocato generale; ma il contrario avviso di quest'ultimo bastò perchè egli non solo lo prendesse ciecamente a guida della condotta del Ministero in così delicato affare, ma appoggiasse altresì col suo potente concorso un'aperta infrazione alle leggi.

Lasciamo da parte che sebbene i giudizi di quella specie fossero stati negli ultimi mesi, dopo l'apertura

del Parlamento specialmente, ritardati per l'assenza de' difensori da Torino o per altre cause, in tempo in cui niuno avrebbe potuto presagire se la legge eccezionale sarebbe abrogata, oppur no; appena questo dissentimento colla Corte di cassazione napoletana si manifestò, quasi tutte queste cause si videro precipitosamente fissate in ispedizione in preferenza di tutte le altre cause di cui avesse ad occuparsi il tribunale supremo, il che tendeva non già a lasciare che la giustizia avesse il naturale suo corso, ma ad impedire che con artificiale acceleramento avesse quel corso che trovavasi determinato dalla legge 21 dicembre 1862.

La vera e positiva infrazione delle leggi commettevasi allorchè, avendo la Corte di cassazione di Napoli dichiarata la sua competenza, con lodevole sollecitudine pel mantenimento della giurisdizione e dei principii liberali ebbe comunicato telegraficamente al tribunale supremo di guerra tali sue dichiarazioni onde evitare che questo, ignorandole, decidesse per avventura cause che già erano divenute in istato legale di conflitto; il che in simili casi di conflitto ciascuna delle giurisdizioni, tra le quali esso sorge, ha il dovere di praticare verso l'altra per metterla in avvertenza; ed in seguito vennero comunicate al medesimo tribunale supremo per organo del Ministero della guerra le stesse copie delle decisioni della Corte di cassazione napoletana: a questo punto al certo era un dovere imperioso pel ministro della guerra e pel rappresentante del Governo presso il tribunale supremo di guerra, di invitare il supremo tribunale di guerra a decidere solamente la questione di competenza con tutta indipendenza, ma ad astenersi, quando esso si fosse dichiarato competente, di passar oltre alla decisione del merito, perchè le due contrarie decisioni sulla competenza davano luogo all'elevazione di un conflitto, per la cui risoluzione al re solo spettava, secondo la legge, intervenire, designando la Corte di cassazione competente a risolverlo, cioè a determinare la giurisdizione cui competesse conoscere e pronunziare intorno al merito de' ricorsi pendenti.

Così e non altrimenti sarebbe obbligato di fare lo stesso ministro della giustizia, se pretendendosi due Corti d'assise competenti a procedere per una medesima causa, l'una di esse, anzichè rispettare l'esistenza del conflitto ed attenderne la legale risoluzione, si permettesse di dissimularla e fissasse per esempio il dibattimento. Non sarebbe indebita ingerenza, sarebbe l'adempimento di un dovere per mantenere l'esecuzione delle leggi, l'impedire che l'una delle due Corti passasse oltre a procedere sul merito.

Or farà grande sorpresa, io son certo, l'udire che invece nel ministro nè il Pubblico Ministero richiesero che il tribunale supremo decidesse della sola competenza; ma si passò oltre a conchiudere nel merito, disprezzando come inesistenti le comunicazioni della Corte di cassazione di Napoli, anzi nè pur parlandone nelle

sentenze del tribunale supremo, e si lasciò che questo contemporaneamente decidesse della competenza e del merito, sperando che in questa guisa si avessero de' fatti compiuti e de' giudicati irrevocabili.

Strana illusione! Dappoichè il giudice de' conflitti, nel risolverli, ha benanche la missione e il potere di annullare tutti gli atti e le pronunzieri del giudice che risultino incompetenti; cosicchè senza fallo la Corte di cassazione, la quale sarà designata a risolvere il conflitto tra la Corte di cassazione di Napoli ed il tribunale supremo di guerra, laddove abbia a riconoscere l'incompetenza di quest'ultimo, non potrà far a meno di sentenziare altresì che rimangano circoscritte ed annullate tutte le decisioni, che dopo il gennaio 1866 siano state in questa materia pronunciate dal tribunale supremo di guerra.

Ecco, o signori, da quali fatti credo di potersi chiamare in colpa il Governo, od almeno il Ministero della guerra, per non aver impedito queste invasioni dell'autorità militare nel campo della giustizia ordinaria, come la stessa dignità del tribunale supremo di guerra avrebbe richiesto appunto per evitare che le sue sentenze prematuramente ed abusivamente pronunciate sul merito de' ricorsi dopo la dichiarazione di competenza della Corte di cassazione di Napoli, venissero più tardi riconosciute illegali e poste nel nulla.

E questi inconvenienti sono tanto più gravi, in quanto si tratta di processi in cui veggonsi applicate pene gravissime comminate da una legge ormai abrogata, invece delle pene più miti del Codice penale comune rientrato in vigore in pendenza dei giudizi, e talora per fatti non più incriminabili secondo il Codice anzidetto; e mentre in fine in alcuni di tali processi trovansi miseramente implicate ragguardevoli persone e finanche specchiati patrioti, uomini benemeriti come persecutori del brigantaggio, e finanche pubblici funzionari, potendo citarsi un sottoprefetto condannato a 20 anni di lavori forzati. Per ora io mi astengo di parlare del modo con cui procedettero in molti casi i tribunali militari in queste materie nelle provincie napoletane; e benchè la splendida gloria del nostro prode esercito non possa venire offuscata, nè soffrir detrimento da abusi, che specialmente debbono mettersi a carico di pochi uomini di legge che hanno parte nell'amministrazione della giustizia militare; pure io desidero che non sia mai per sorgere questa discussione innanzi alla Camera, acciò io non sia costretto a fare delle rivelazioni, di cui l'Europa dovrebbe inorridire.

Ora basti saper soltanto, che d'ordinario le condanne ebbero luogo sulle deposizioni degli stessi briganti o scorridori di campagna, i quali uomini scellerati si sono veduti ammettere a deporre con giuramenti innanzi ai tribunali militari, profanando l'invocazione del nome di Dio; e le loro deposizioni, anzichè additare i veri loro protettori, insidiavano quasi sempre onesti e ze-

lanti loro persecutori, fatti segno in tal guisa ad inique vendette.

Per ora non aggiungo di più. Intendo prender atto, se la Camera non creda di farlo in modo più formale, dell'assicurazione che a nome del Governo l'onorevole ministro guardasigilli ha data, che questi procedimenti avranno quella soluzione che la legge prescrive.

Dal momento che la Corte di cassazione di Napoli ha dichiarata la sua competenza, ed il tribunale supremo di guerra ha creduto mantenere la sua, il conflitto esisteva; e qualunque pronunciazione ulteriore dell'uno o dell'altro di questi due sommi tribunali, evidentemente è prematura, illegale, incostituzionale, poco rispettosa dell'autorità della legge del 1862 e di quella del Parlamento. Spetterà alla Corte di cassazione che il Re designerà con suo decreto, conoscere maturamente della questione di competenza in tutte queste cause, e deciderla, opponendo un provvido ostacolo all'invasione del potere militare ed eccezionale nel santuario delle leggi, nelle garentie che il diritto comune assicura a liberi cittadini, nella sfera di azione imparziale, serena e scevra di passioni, che la volontà sovrana del Parlamento ha inteso di restituire ai giuristi ed alla magistratura ordinaria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, quando ho accettato l'interpellanza dell'onorevole Boggio, io credeva che sarebbe stata circoscritta semplicemente al ministro di grazia e giustizia, e sarebbesi limitata alla richiesta d'un chiarimento di fatto, il quale a me pare di aver dato nel modo il più soddisfacente. Sono quindi dolente che l'onorevole mio amico Mancini abbia voluto dar maggiore estensione a questa discussione e trarre in mezzo il ministro della guerra il quale non è nemmeno presente. S'egli fosse presente, potrebbe rispondere, indicare i fatti, e chiarire quel che ha praticato pel compimento del suo dovere; però rivolgere delle parole in certo modo severe ad un uomo che non è presente, mi pare che sia per lo meno illo-devole cosa.

In quanto a me debbo dire che il ministro della guerra ha fatto ciò che doveva, e poteva fare; anzi ha proceduto con indulgenza piuttosto che con severità. Una volta caduta la legge la quale deferiva ai tribunali militari la cognizione delle cause di brigantaggio e dei loro complici, è fuori dubbio che tutte le cause pendenti ritornano ai tribunali ordinari. Ma vi sono delle cause che furono giudicate legalmente dai tribunali militari durante il tempo in cui la legge imperava, e contro quelle sentenze si trovano pendenti dei ricorsi al supremo tribunale di guerra; unico tribunale che, secondo il Codice penale militare, sia gerarchicamente superiore per giudicare della legalità dei pronunziati dei tribunali militari.

Il giudizio di questi ricorsi, che è un rimedio straordinario per la legalità di quella specie di giudicati, appartiene al supremo tribunale di guerra od alla Corte

di cassazione? Io ho detto che è questa una questione: nè voglio aggiungere parole sul merito di essa perchè come ognuno sa un ministro non deve intervenire affatto in una questione giuridica. Ma che sia questione, l'onorevole mio amico ed eminente giureconsulto Mancini lo riconosce ben egli, poichè vi sono su di essa diversità di opinioni. Ed anche di presente abbiamo due pronunziati in senso diverso di due autorità egualmente superiori, del tribunale supremo di guerra, che è composto anche di consiglieri di Cassazione oltre i giudici militari, e di una Corte di cassazione composta di egregi giurisperiti e degna d'ogni considerazione, qual è quella di Napoli. Sonovi dunque state due sentenze, un conflitto di giurisdizione, e perciò non si può dire che sia un fatto di tanta evidenza da non dar luogo a controversia. La controversia esiste, e, ripeto, due tribunali supremi, egualmente riconosciuti dalla legge l'hanno giudicata in contraria maniera.

Ora, io domando, che cosa poteva fare il ministro della guerra? Poteva tutto al più interrogare il supremo tribunale su ciò che intendeva fare, sullo stato in cui si trovavano le cause innanzi ad esso. Ma qui doveva soffermarsi. E per fermo poteva egli mai dire a questo tribunale, dovete dichiararvi competente; ovvero non ritenervi competente? Dovete inviare o non inviare alla Corte di cassazione? — Mi permetta la Camera, di dire che questo sarebbe stato un fatto gravissimo e pieno di pericoli; un fatto che io desidero che il potere esecutivo non facesse mai, perchè se lo facesse oggi per i tribunali militari, lo potrebbe fare domani per i tribunali civili, e l'intromissione del potere esecutivo negli affari di giustizia è la più biasimevole delle intromissioni, è una inqualificabile usurpazione di autorità. (*Benissimo!*)

In quanto poi alle altre questioni che ha mosse l'onorevole mio amico deputato Mancini, io in verità credo che neppure debbano essere agitate nell'Aula del Parlamento. Se vogliamo conservare le nostre libertà, e le nostre istituzioni, serbiamo a tutti i loro poteri (*Bene!*); il Parlamento faccia le leggi, ma non entri negli affari giudiziari; lasciamo ai tribunali il giudicare. Ora, venire innanzi al Parlamento a discutere, non solo della legalità dei pronunziati, e se doveva o non doveva dichiararsi competente l'uno o l'altro tribunale, ma a discutere anche del merito delle cause, e fin delle prove che pesavano su coloro che furono condannati, mi si permetta che io il dica è la più pericolosa delle confusioni, lo più spiacevole degli esempi.

Nelle condizioni presenti noi abbiamo due tribunali, l'uno eccezionale che ha detto *io sono competente a giudicare de'ricorsi pendenti avverso sentenze proferte da tribunali sottoposti alla mia giurisdizione*; l'altro, tribunale ordinario, il quale ha detto con grande indipendenza, *no, spetta a me il giudicarne, poichè è finito il tempo della eccezione*. In questa circostanza il potere esecutivo ha fatto quello che doveva

fare: ha richiamate le sentenze dell'uno e dell'altro tribunale, e valendosi di una legge votata dal Parlamento, in cui appunto si prevede il caso di un conflitto di giurisdizione tra il supremo tribunale di guerra e la Corte di cassazione i quali si credessero ambidue competenti per il medesimo fatto, deferirà la risoluzione di questo conflitto ad altra Corte di cassazione da destinarsi con decreto reale. La legge del 1862, signori, non dà ai ministri la facoltà di dire ad una di queste autorità: siete competente o non lo siete; non dà loro la facoltà di togliere di sua autorità i procedimenti dall'una per inviarli all'altra; ma dice che quando vi ha conflitto, quando due tribunali supremi si credono ambidue competenti, vi è una terza Cassazione che deve dichiarare la competenza.

Io ricordo a me stesso le disposizioni di questa legge:

« Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti definitivi sarà designato con decreto reale quale supremo magistrato giudiziario debba decidere il conflitto che sorgesse fra due o più Corti di cassazione, tribunali di terza istanza, Corti d'appello quando adempiono le funzioni di revisione, e tribunale supremo di guerra. »

Voi vedete adunque, o signori, che la legge prevede il caso ed indica il rimedio.

Io credo quindi che il ministro della guerra, siccome quello della giustizia han fatto quanto dovevano e potevano, cercando conto, anzi dirò meglio, notizia di questi giudizi, e quando il conflitto si è verificato, preparando i mezzi perchè rispettata la indipendenza giudiziaria venga promosso il decreto che ai termini di legge destina il tribunale che debba risolverlo.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha la parola.

BOGGIO. Autore dell'interpellanza, io desidero che prima che si chiuda la discussione essa venga ricondotta a' suoi veri limiti.

Il guardasigilli e la Camera mi renderanno questa giustizia, che non ho mai espresso il desiderio che il Governo intervenisse, nè ho fatto censura. Se avessi espresso quel primo desiderio avrei contraddetto il contegno e il linguaggio da me costantemente tenuto in Parlamento: ho anzi dichiarato che non era tanto un'interpellanza che io volevo fare, come un chiarimento che io desiderava. Infatti io mi limitava a domandare al signor ministro se egli intendesse di provocare la decisione del conflitto, ovvero proporre un articolo di legge esplicativo, dichiarando che qualunque dei due rimedii mi avrebbe soddisfatto.

Il signor ministro risponde ch'egli è deliberato di promuovere la decisione del conflitto applicando la legge la quale stabilisce che in questi casi debba una delle Cassazioni non interessate intervenire. Lo scopo adunque che mi era proposto io l'ho raggiunto.

Solamente vorrei esprimere il rincrescimento che il signor guardasigilli nella sua risposta, forse appunto perchè era improvvisata, si sia espresso in modo da far credere o che io prima d'ora gli avessi mosso qual-

che domanda di intervenire in cotesta materia, o che intendessi oggi domandando quel chiarimento di muovergli censura.

Il signor guardasigilli spero vorrà dichiarare che la prima volta ch'egli intende parlare da me di questo argomento è a proposito di questa domanda, e che io non feci mai prima d'ora istanza per alcuna intervento in ordine a questi giudizi; rimprovero poi non ci poteva essere, ma c'era e c'è il desiderio che in una questione grave, in una questione che interessa, lo dirò ancora una volta, la serietà e l'efficacia della deliberazione presa con tanto accordo dal Governo e dal Parlamento, fosse trovato urgente che le intenzioni del Governo fossero conosciute; egli le ha spiegate in modo che sarei indiscreto se non mi dichiarassi soddisfatto; io però coll'esprimere la fiducia che certamente si attuerà subito e con sollecitudine questa sua dichiarazione per ottenere il risultato, desidero che intanto rimangano in sospenso i giudizi, onde non si moltiplichino troppo gli esempi di decisioni contraddittorie di una Corte di cassazione da una parte, e del tribunale supremo dall'altra.

PRESIDENTE. Dappoichè l'interpellante si è dichiarato soddisfatto, crede l'onorevole Castagnola di dovere aggiungere altro?

CASTAGNOLA. Essendosi l'onorevole Boggio dichiarato soddisfatto ed essendo perciò esaurita l'interpellanza; io non avrei ad aggiungere altro.

SI RIPRENDE LA VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Pelagalli a venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

PELAGALLI, relatore. Riferisco in nome dell'ufficio VIII sull'elezione del collegio d'Aosta in persona dell'onorevole commendatore Berti.

Il collegio d'Aosta si compone di cinque sezioni, cioè, Aosta prima e seconda, Quart, Gignod, Morgex.

Al primo scrutinio gli elettori si presentarono in numero di 471; il commendatore Berti ebbe 469 voti; 2 andarono dispersi.

Gli atti essendo tutti regolari, non essendovi alcun reclamo, a nome dell'VIII ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del collegio d'Aosta nella persona del commendatore Domenico Berti.

(È approvata.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Rubieri Ermolao relatore del IX ufficio.

RUBIERI, relatore. Riferisco in nome del IX ufficio sull'inchiesta promossa dalla Camera intorno alla elezione di Ascoli Piceno.

Ricorderà la Camera l'assai lunga discussione che fu prodotta dalla prima relazione intorno a questa elezione. Due questioni si sollevarono. Una fu questa.

In tre sezioni si divide il collegio d'Ascoli Piceno, cioè Ascoli, Amandola ed Arquata. Il presidente dell'ufficio della sezione d'Amandola nel primo scrutinio trascurò di recare in persona all'ufficio principale il verbale della propria sezione, contravvenendo in questo all'articolo 86 della legge elettorale. La seconda questione fu la seguente.

La sezione principale d'Ascoli si compone di vari comuni, fra i quali vi sono quelli di Monte Adamo, e di Ripaberarda; le liste di questi due comuni mancarono nel giorno e nel luogo del primo scrutinio.

Si trattava dunque di stabilire in primo luogo per quali motivi, con quali circostanze e con quali forme il presidente dell'ufficio d'Amandola invece di recare in persona il verbale lo trasmettesse all'ufficio principale; in secondo luogo per quali motivi, con quali circostanze e con quali effetti pel risultato dell'elezione mancarono le liste dei comuni di Monte Adamo, e di Ripaberarda nella sezione principale d'Ascoli Piceno.

Fu dal Ministero incaricato dell'inchiesta amministrativa il cavaliere Cordera consigliere delegato della prefettura di Forlì. Egli si recò in Ascoli, e i risultati dell'inchiesta furono quelli che ora esporrò. Il presidente dell'ufficio elettorale d'Amandola come pure tutti gli scrutatori dell'ufficio stesso, dichiararono di non aver potuto recare in persona i verbali all'ufficio principale per le seguenti cause: per tempo minaccioso, per lunga distanza ed incomoda strada esistente tra la sezione secondaria e la principale, ossia tra Amandola ed Ascoli, ed anche il presidente, per malferma salute.

È un fatto che risulta anche dalla relazione del cavaliere Cordera che la distanza è grande e la strada pessima tra le due sezioni: ecco come si esprime egli stesso:

« Ho potuto constatare essere cosa di fatto che la strada più breve e diretta tra Amandola ed Ascoli è in gran parte mulattiera, e non esige meno di otto ore di cavalcatura: esiste, ben è vero, un altro accesso meno incomodo, ma questo è assai più lungo e dispendiosissimo, dovendosi percorrere non meno di 62 chilometri parte in istrada ordinaria, parte in ferrovia. »

È da notarsi d'altra parte che il presidente della sezione di Amandola non trascurò di rimettere i verbali colle debite cautele, come dimostrano vari documenti, cioè una lettera del 22 ottobre, colla quale egli li ha accompagnati al prefetto d'Ascoli; altra lettera del prefetto d'Ascoli del 23 ottobre, colla quale egli trasmette immediatamente i verbali al presidente dell'ufficio principale; ed una terza lettera di questo presidente che dichiara al prefetto il ricevimento dei verbali in tempo utile per poter procedere allo spoglio generale dei voti.

Vi è poi da valutare un'altra circostanza, cioè che il presidente della sezione di Amandola fu indotto a continuare nel sistema da lui adottato dall'esservi stato un precedente che ve lo autorizzava; poichè anche

nella elezione del 1861 il presidente della sezione di Amandola non avea recato personalmente il verbale, ma lo aveva trasmesso ad un rappresentante da esso nominato nella persona di un presidente di un'altra sezione. Ed esiste infatti copia autentica di lettera, colla quale il presidente di Amandola prega il presidente della sezione di Arquata di rappresentarlo nell'ufficio principale, e di altra lettera con la quale il medesimo dà partecipazione di una tal nomina al presidente della sezione principale, e di un estratto del verbale dell'ufficio principale con cui vien preso atto di questa trasmissione.

Dietro questi fatti il presidente di Amandola che era il medesimo che aveva presieduto alla elezione del 1861, aveva creduto di proseguire nello stesso sistema che era stato praticato negli anni precedenti e che non aveva dato luogo ad alcuna contestazione.

Rimane finalmente escluso ogni sospetto, o piuttosto ogni più remota ipotesi di alterazione che potesse essere stata favorita da questo modo di trasmissione (che certo regolarissimo non è), rimane escluso, dico, dal semplice confronto del risultato dei due scrutini, cioè dal primo, in cui la trasmissione avvenne irregolarmente, ed il secondo, ossia quello di ballottaggio, in cui la trasmissione fu eseguita colla massima regolarità.

Infatti nel primo scrutinio risulta che i votanti furono 42 e che i voti andarono così divisi: Vecchi Augusto 21; Sgariglia Marco 20; Paradisi Filippo 1.

Nel secondo scrutinio invece i votanti furono 38, cioè quasi nello stesso numero dello scrutinio precedente, e i voti andarono così divisi: Vecchi 22; Sgariglia 16. Cosicchè risulta che l'espressione del voto degli elettori fu eguale tanto nel primo che nel secondo scrutinio.

In conseguenza è escluso, come io diceva, ogni sospetto di frode che potesse presumersi nel primo scrutinio.

Per le accennate circostanze, l'ufficio IX ha creduto di non dover riconoscere in questa prima questione alcun motivo di nullità per la elezione del collegio di Ascoli. E nello stesso senso fa la sua proposta alla Camera.

Intorno alla seconda questione, è un fatto che nello scrutinio del 22 ottobre mancarono affatto le liste dei due comuni della sezione di Ascoli, ed è un fatto innegabile, perchè risulta dallo stesso processo verbale della sezione.

Ma è vero d'altra parte che le autorità avevano fatto tutte il proprio dovere, giacchè esiste una circolare del prefetto diretta ai sindaci in data del 10 ottobre, in cui è rammentato loro di adempiere a tutte le prescrizioni della legge, e fra gli altri vi è un breve periodo che la Camera mi permetterà di leggere:

« Giusta il disposto della legge, primo compito dei signori sindaci è quello di trasmettere la lista politica sia ordinaria, sia suppletiva debitamente approvata

al presidente provvisorio del collegio elettorale della sezione, di cui fa parte il rispettivo comune. »

Troviamo tra i documenti anche una notificazione pubblicata il 21 ottobre dal sindaco di Ascoli, il quale invita per il susseguente di 22 gli elettori della sezione a dare il loro voto, e nomina tutti i comuni che fanno parte della sezione stessa, e fra gli altri Ripaberarda e Monte Adamo, cioè quelli stessi di cui poi mancarono le liste.

Nel verbale del 22 ottobre è vero che l'ufficio d'Ascoli non aveva fatto menzione della mancanza di queste liste, ma esso era in perfetta buona fede, perchè, come dichiara nel proprio deposto, riteneva che non essendo state trasmesse le liste di quei comuni, in essi non vi fosse alcun elettore. E la ipotesi era fondatissima, perchè alla stessa sezione apparteneva il comune di Porchiano, che realmente non aveva alcun elettore, e perciò non aveva trasmessa nessuna lista. Inoltre l'ufficio nel deposto stesso soggiunge: « L'ufficio ritenendo completa la lista autentica esistente sul suo banco e contenente i nomi di 246 elettori, dichiara nel verbale con tutta coscienza al § 3° che *procedevasi all'appello nominale di tutti gli elettori di questa sezione principale.* »

Infatti dalla copia autentica delle liste che servirono allo scrutinio del 22 ottobre, risulta che non vi erano comprese le comunità di Monte Adamo e di Ripaberarda, e l'ufficio ritenne con ogni ragione, che il numero degli elettori fosse quello solo contenuto nelle liste stesse.

Oltre il fatto del mancare nelle liste i nomi degli elettori dei comuni di Ripaberarda e di Monte Adamo è da notarsi che in esse mancano anche quelli degli elettori di Porchiano, come ho detto, e anche questa indica che era in piena buona fede l'ufficio, se riteneva che le stesse condizioni che avevano cagionato l'esclusione delle liste di un comune, avessero prodotto anche l'esclusione di quelle degli altri.

V'è un altro incidente che prova la buona fede dell'ufficio. Vi fu un elettore di Monte Adamo, il quale avendo ricevuto l'invito dal proprio comune era intervenuto all'adunanza, ed ecco come egli si esprime nel proprio deposto :

« Sta in fatto che quel giorno io venni in Ascoli, e mi recai nella sala della votazione per esercitare il mio diritto elettorale, e che nell'appello fattosi dal presidente il mio nome non essendo stato chiamato, io senza sapermi dare spiegazione dell'avvenuto, mi ritirai dalla sala senza far reclami al banco della Presidenza. »

Cosicchè anche da questo risulta che se nel processo verbale l'ufficio non notò la mancanza dei due comuni, lo fece perchè non aveva ricevuto reclami da alcun elettore. Ed esso nulla aveva dissimulato, perchè nel verbale definitivo notò non solo il fatto dell'essere mancate le liste dei due comuni, ma anche il fatto dell'es-

sere mancato il presidente della sezione di Amanda.

Esaminati i sindaci ed i segretari dei comuni mancanti, essi non esitarono a prendere sopra se stessi, distribuendosela tra loro, la colpa della mancanza. Nel comune di Monte Adamo era nato equivoco tra il sindaco ed il segretario. Il primo trasmettendo al segretario la circolare del prefetto aveva creduto di dargli nello stesso tempo ordine di eseguire quanto nella medesima era prescritto; ed il segretario credeva che il sindaco avesse dal canto suo dato esecuzione alla medesima. Nel comune poi di Ripaberarda, il sindaco dichiarò, ed il segretario confermò, che l'omissione avvenuta doveva attribuirsi alla poca pratica del segretario, il quale era un giovine che da poco tempo, e come semplice sostituto, faceva le funzioni di segretario. Bensì i segretari dei due comuni aggiunsero di aver trasmesso a ciascun elettore il rispettivo certificato ed avviso, ed anzi ciò non è da ascrivere a gran merito del segretario di Ripaberarda, che aveva un solo elettore iscritto da avvisare, ed era appunto il proprio sindaco, il quale non potè recarsi a votare perchè infermo.

Cosicchè se è un fatto che mancarono le liste di Monte Adamo e di Ripaberarda, è un fatto altresì che non se ne può incolpare che la negligenza dei sindaci e dei segretari dei due comuni. Ma indipendentemente da ciò, risulta che tale mancanza non mutò nè poteva mutare il risultato della elezione.

In seguito a questi fatti, la conclusione non può essere che la seguente :

La giurisprudenza più comune della Camera nel giudicare simili casi è sempre stata di ammettere due estremi per divenire ad un annullamento; cioè che una frazione di elettori non fosse intervenuta a dare il suo voto per esserne impedita non da propria volontà, ma da colpa altrui o da forza maggiore; il secondo estremo si è che la mancanza di una frazione non avesse per effetto di cambiare il risultato dell'elezione.

Ma questi due estremi non si verificano nel caso presente. Il primo estremo non si verifica, perchè se non furono trasmesse le liste elettorali, furono trasmessi però gli avvisi e i certificati a ciascun elettore; e ciò è provato dallo essere intervenuto all'elezione del 22 ottobre uno degli elettori della sezione del comune di Monte Adamo ed essere penetrato nella sala, cosa che dimostra come egli doveva essere munito del certificato d'iscrizione; ed è provato altresì dal fatto che intervenne anche allo squittinio di ballottaggio un altro ma sempre un solo elettore di Monte Adamo, il che dimostra che gli elettori erano autorizzati, e che fu loro colpa se non intervennero in numero maggiore se non a votare, almeno a protestare, e non fu colpa della mancanza delle liste, poichè anche al secondo squittinio in cui le liste vi erano, un solo elettore intervenne.

Il secondo estremo non si verifica, perchè anche con la trasmissione delle liste de'due comuni, e con lo intervento di tutti i loro elettori, il risultato sarebbe rimasto lo stesso, perchè il comune di Ripaberarda contava, come ho notato, un solo elettore; 13 soli ne contava il comune di Monte Adamo, e così 14 fra tutti e due.

Or si attribuiscono questi 14 voti a qualunque dei candidati, il risultamento non sarà in nessun modo alterato. Nel primo squittinio ebbero: Sgariglia Marco voti 156; Vecchi Augusto 118; Sgariglia Giovanni 1; Gigliucci Giovambattista 1; Chiodi Giuseppe 1; Paradisi cavaliere Filippo 1. Se vogliamo attribuire questi 14 voti al signore Sgariglia, egli viene ad averne 170, numero che non corrisponderebbe al terzo degli elettori iscritti, come la legge richiede, e in conseguenza avrebbe pur sempre dovuto venire in ballottaggio. Tanto meno avrebbe potuto riuscire eletto al primo scrutinio il Vecchi Augusto. Gli altri non avrebbero riuniti che 15 voti. Quindi il risultato definitivo non potendo essere alterato dalla inosservanza di alcune formalità che si riscontra in questa elezione, il IX ufficio mi ha incaricato di proporvi la convalidazione dell'elezione del signor Marco Sgariglia avvenuta nel collegio d'Ascoli Piceno.

(L'elezione è convalidata.)

In nome del IX ufficio debbo riferire anche sull'elezione di Abbiategrasso, avvenuta nella persona del dottor Mussi Giuseppe.

Quest'elezione dà luogo a due quistioni, l'una pregiudiziale, e l'altra affatto secondaria. La questione secondaria concerne a qualche irregolarità di forma che si verificò nella composizione dell'ufficio al secondo squittinio. Su questo fatto sono stati chiesti alcuni schiarimenti al collegio d'Abbiategrasso; ma siccome questi schiarimenti non sono ancora venuti, il vostro ufficio ha creduto dovervi per mio mezzo proporre frattanto la questione pregiudiziale, perchè il collegio d'Abbiategrasso, quando voi, come credo che farete, ammettiate una tal quistione, possa essere più presto riconvocato, e per conseguenza restare per minor tempo senza il proprio rappresentante nel Parlamento.

La quistione pregiudiziale consiste in ciò: che l'età dell'eletto non sarebbe quella prescritta dall'articolo 40 dello Statuto, poichè il signor Giuseppe Mussi, secondo il certificato di nascita che è tra i documenti, sarebbe nato il 2 gennaio 1836, cosicchè avrebbe avuto dieci giorni meno dell'età prescritta nel primo scrutinio, e tre giorni meno nel ballottaggio. Inoltre farò notare che questa elezione per la stessa causa fu annullata una prima volta nell'adunanza del 30 novembre decorso, ed in conseguenza credo che la Camera non avrà difficoltà ad ammettere anche questa seconda volta la medesima questione pregiudiziale.

Perciò in nome del IX ufficio io le propongo di di-

chiarare l'annullamento dell'elezione d'Abbiategrasso avvenuta nella persona del signor Mussi Giuseppe.

(L'elezione è annullata.)

PIANCIANI, relatore. In nome del III ufficio ho l'onore di riferirvi sopra l'elezione del collegio di Sessa, avvenuta nella persona del marchese Giuseppe Pulce.

Quest'elezione ebbe luogo il 22 ottobre: alla prima votazione Giuseppe Pulce ebbe 216 voti, De Sanctis 79, De Renzi 45, voti dispersi 26, nulli 10.

Nel ballottaggio il marchese Pulce ebbe 328 voti; De Sanctis 23; nulli 4. In conseguenza il marchese Pulce fu proclamato deputato del collegio di Sessa.

Quando il 29 novembre si riferiva in nome del VI ufficio, sopra quest'elezione, si richiamò l'attenzione del Parlamento sopra una protesta che esisteva negli atti. Questa protesta si riferiva all'essere stati sessantaquattro elettori radiati dal prefetto dalle liste: di qui si deduceva che l'elezione era viziosa, giacchè, si diceva, se questi sessantaquattro elettori avessero potuto votare come essi credevano averne diritto, e come ne pendeva giudizio per richiamo da essi avanzato, i sessantaquattro voti potevano unirsi al De Renzi, ed allora questi e non il De Sanctis sarebbe entrato in ballottaggio contro il Pulce. A ciò si rispondeva che la legge dà il diritto a coloro che fossero stati radiati per decisioni dei signori prefetti, purchè ne facciano il ricorso, di votare malgrado quella risoluzione, giacchè il ricorso ha effetto sospensivo. Se quei sessantaquattro elettori non vollero usare del diritto che la legge loro accordava, non possono certo che attribuirlo ad essi medesimi e non venire con questo a tacciare di nullità l'elezione.

Sembra che la Camera accettasse queste riflessioni, stantechè non si fermò affatto a questa difficoltà e non pronunziò in forza della medesima l'annullamento come avrebbe potuto; ma invece si fermò all'altra che sorse nel corso del dibattimento stesso, e fu quella dell'eleggibilità del marchese Pulce: e su ciò, prendendo una risoluzione sospensiva, volle che ritornassero le carte nell'ufficio perchè si prendessero maggiori notizie sulla persona del Pulce. Ora il III ufficio provvisorio essendo stato sciolto, ed il relatore, l'onorevole marchese Avitabile, appartenente a quello essendo passato all'ufficio VI, l'ufficio VI deve oggi riferire in seguito alle maggiori notizie che ha potuto assumere sulla persona del Pulce; stante l'assenza del marchese Avitabile, ho l'onore di riferire sopra questa materia.

L'accusa che pesava sopra il marchese Pulce, per la quale si sospettava potesse essere egli ineleggibile, era di essere stato imprigionato sotto il Governo borbonico per titolo di furto.

L'ufficio si è dato cura di richiamare tutto il processo che ho qui tra le mani: il marchese Pulce fu veramente carcerato per titolo di furto. Dovrò il più brevemente che da me si possa farvi la storia di questo processo.

In un palazzo in via Mergellina nella città di Napoli, abitava il marchese Pulce. Nello stesso palazzo venne pure ad abitare un alemanno, del quale spero, la Camera apprezzando le ragioni che mi inducono a tacerlo, non vorrà obbligarmi a palesare il nome.

Questo alemanno aveva una bella moglie, stando all'autorità dell'onorevole nostro collega Ricciardi... (*ilarità*) Sembra che molta fosse l'intrinsichezza tra la famiglia di questo forastiero ed il Pulce, giacchè si osservò che nel mese di novembre 1850, quando questo forastiero partiva per un suo viaggio di diporto per Roma, lasciava in consegna al Pulce molti suoi effetti. Due cassettoni però, i quali sembra contenessero cose di molto valore, invece che al Pulce consegnava al console dello Stato cui egli apparteneva.

Ritornato a Napoli, ritirava tanto dal Pulce quanto dal console tutti i suoi effetti: di ciò ha lasciato amplissima dichiarazione.

Nel 15 dicembre 1850, mentre era sul balcone questo alemanno, passava un suo amico e lo invitava a venire con lui in legno ad una passeggiata sopra la riviera. Esitava il forestiere, ma poi si induceva ed abbandonava la casa insieme alla moglie. Forse era anche assente la fantesca, giacchè ciò avveniva in alcune ore del giorno.

Ritornando a casa, il forestiere si avvedeva mancargli qualche cosa nella camera, e ricorreva subito alla polizia dicendo che gli mancava una cassetta, dove molti erano i valori, molti i gioielli.

Debbo però qui fare alcune osservazioni: questo uomo o aveva molto difetto di memoria, o alcun altro potrebbe dire che ne aveva troppa, giacchè dopo questa prima dichiarazione, per cinque o sei mesi consecutivi, ogni quindici o venti giorni, trovo nel processo, che egli si presentava nuovamente, e diceva: mi è mancato qualche altra cosa; un giorno trovò che gli mancavano certe posate; nella terza dichiarazione gli mancava un vaso d'argento; nella quarta dichiarazione disse che fra altre cose gli mancavano delle carte; in fine che gli mancava del danaro ed altro: quest'uomo ogni giorno si accorgeva di aver perduto qualche cosa, e quello che mi pare men delicato per parte sua si è che estendeva progressivamente pure le accuse sopra un numero infinito di persone; egli accusò alla polizia tutte le persone che abitavano nella casa, tutti gli amici che la frequentavano, tutti gli operai che andavano a lavorare, i padroni degli operai, ed accusò anche il marchese Pulce.

Ora vediamo quali erano gli indizi sui quali basava l'accusa portata contro il marchese Pulce.

Gli indizi possono ridursi a tre.

Il primo generico affatto e che era comune a tutti gli altri. Veniva in casa mia, egli diceva, sapeva con quale gelosia io custodiva due cassette, doveva in conseguenza avere immaginato che in queste cassette vi fossero dei valori. Le cassette erano state rubate

certo da uno che sospettava ciò che contenevano; dunque sarà stato il marchese Pulce il ladro.

C'è un altro indizio che ha un certo aspetto di gravità, comunque, esaminandolo giuridicamente, io credo non averne affatto.

Si diceva: quando la polizia venne nella casa, essa si fece un dovere di rovistare l'intero palazzo, e cercò soprattutto delle chiavi, giacchè risultava da perizia che la porta di casa del derubato era stata aperta con una chiave che poteva aprirla, e non era stata forzata la serratura.

Si erano trovate molte chiavi, e parecchie nella casa del marchese Pulce, dove fu fatta una perquisizione mentre egli non v'era; ma nessuna chiave serviva per aprire la porta dell'abitazione del tedesco.

Dopo quattro giorni il marchese Pulce si presenta egli stesso alla polizia, e dice: signori, io ho trovato in mia casa due chiavi che appartenevano al guardaporta il quale, arrestato quella sera dopo la perquisizione che mi faceste, le consegnò alla fantesca perchè fossero custodite.

Posto a confronto col guardaporta, questi negava sulle prime di aver dato dopo la perquisizione le chiavi delle quali è discorso, confessando che alcune chiavi aveva consegnato; invitato però a ben ricordare questa circostanza finì coll'ammettere che avendo molte chiavi nella tasca, che tutte depositò andando in prigione nell'appartamento del marchese, potevano queste trovarsi colle altre.

Consegnò le chiavi, la polizia le prese e verificò che queste chiavi aprivano appunto l'appartamento del forestiere.

Secondo molti sarebbe questo stato un argomento per credere il Pulce innocente, poichè se colpevole fosse stato, al certo invece di presentarle egli stesso avrebbe con tutta facilità occultate le chiavi che avevano servito di strumento a delitto; la polizia invece diede molto peso a questa circostanza, e fu in quel momento che ordinò l'arresto del Pulce.

Per il terzo indizio, debbo notare che il querelante mostrò una notevole ingenuità. Egli diceva che una delle ragioni di sospettare sul Pulce era l'avergli confessato sua moglie che talvolta era il Pulce entrato nella sua stanza mentre era sola e seduta sul sofà, che essa non aveva aperto la porta. A questo riguardo possono benissimo esservi stati degli equivoci; del resto risulta dal processo che le persone di servizio asserirono che questa signora aveva l'abitudine di lasciare tutto aperto. (*Si ride*)

Io confesso che se non sapessi che sotto i Governi dispotici tutto è credibile nel modo di procedere nei giudizi, non potrei certamente darmi ragione che quest'uomo sia stato arrestato e trattenuto dieci lunghi mesi in prigione per sì poca cosa. Chi conosce però come in quei paesi si facessero le procedure, quando si riflette che l'uomo il quale reclamava era altamente

protetto dall'ambasciatore austriaco, facilmente può darsi ragione del fatto.

Ma andiamo avanti. Dopo 10 mesi venne ordinato che il Pulce uscisse di carcere colla cauzione per altro di 8000 ducati, e con obbligo di permanenza nel luogo, quella che chiamavano *custodia esteriore*; secondo la frase giuridica d'allora, dopo un anno venne ridotta la cauzione, dopo tre anni tolta, e finalmente nel 1857 intervenne un decreto della Gran Corte, il quale dichiarò che visto che gli atti fatti non presentavano circostanze da continuarsi la procedura, che non davano neppure speranza di poter trovare nuovi indizi a carico del prevenuto o di altri, ordinava si rilasciasse il Pulce dalla custodia esteriore rimettendo gli atti all'archivio.

Ora, dalle informazioni che ho potuto prendere da persone più perite di me del modo di procedura nello ex-regno napoletano, il passare gli atti all'archivio a norma dell'articolo 148 combinato coll'articolo 162, aveva per conseguenza che, se dopo due anni da questo decreto, nessun nuovo atto di procedura aveva luogo contro il prevenuto, s'intendeva il prevenuto disciolto da qualunque obbligo verso la giustizia per la querela che era stata portata.

Tale, o signori, era la posizione del Pulce in quella legislazione, e da quel decreto sono scorsi non due ma circa nove anni.

Venendo ora alla nostra legge elettorale, l'articolo 104 dice: « che non possono essere eletti coloro che sono stati condannati per titolo di furto, » non parla di accusati: ora il signor Pulce non solo non è stato mai condannato, ma non è stato neppure accusato di furto, giacchè la risoluzione della Gran Corte equivale nella nostra legislazione alla sentenza della sezione d'accusa.

La sezione d'accusa dunque dichiarò che se per due anni non risultasse alcun nuovo atto, si dovesse considerare il Pulce come prosciolto da qualunque imputazione penale. È in conseguenza che oggi dopo nove anni, come avvertiva, l'ufficio in cui nome ho l'onore di riferire, nulla potrebbe opporre alla sua eleggibilità per un processo che disonora certamente assai più il Governo che lo ha permesso del cittadino che lo ha subito: ho in conseguenza il dovere di proporvi la convalidazione della elezione della quale si tratta.

PRESIDENTE. Metto a partito le conclusioni dell'onorevole relatore per la conferma di questa elezione.

(La elezione è approvata.)

ELEZIONE DI NICOSIA — SI SOSPENDE DI DELIBERARE INTORNO ALLA MEDESIMA.

VENTURELLI, relatore. A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Nicosia nella persona del signor Pantano.

L'ufficio ha esaminato gli atti della elezione e si è

accertato che tutto ha proceduto perfettamente in regola. Quindi l'ufficio andava nell'opinione di proporre la convalidazione di questa elezione, se non che si verificò il fatto che il Pantano è consigliere d'appello, ed allora l'ufficio nel darmi l'incarico di far sapere alla Camera che la elezione ha proceduto in regola, m'incaricò pure di far menzione della qualità di consigliere d'appello del signor Pantano e di rammentare che la sua elezione cadrebbe sotto le disposizioni dell'articolo 100 della legge elettorale così concepito:

« Quando il numero degli impiegati sia completo le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle. »

SANGUINETTI. Io vorrei pregare la Camera a sospendere ogni deliberazione in proposito, poichè, quantunque sia già stata presentata la relazione, non è ancora distribuita e non consta legalmente se il numero dei deputati impiegati sia o no completo, ed è solamente dopo il sorteggio e dopo che la Camera abbia, in seduta pubblica, accertato e riconosciuto che il numero è completo, che noi potremo decidere sulla nullità delle elezioni posteriori.

CRISPI. La Camera ricorderà che il presidente della Commissione dei deputati impiegati, l'onorevole Panattoni, a nome della Commissione stessa, dichiarò prima che si facessero le ultime elezioni parziali, che il numero dei deputati professori e dei deputati magistrati, era al di là di quello stabilito nella legge elettorale.

Questa dichiarazione fu fatta nello scopo di prevenire gli elettori che qualunque elezione fosse fatta posteriormente a questa dichiarazione di professori o magistrati, la elezione stessa sarebbe stata nulla. La dichiarazione della Commissione venne fatta dietro un maturo esame e dopo aver valutate le obiezioni che avessero potuto muoversi in proposito; quindi non solo la Camera fu avvertita di ciò, e prese atto delle dichiarazioni stesse del presidente della Commissione, ma il paese fu a notizia di quello che era nei fatti giuridici della Camera.

Ciò posto, non trovo che si debba rimandare ad un'altra seduta, come sembra che desideri l'onorevole deputato Sanguinetti, ma che si possa oggi stesso giudicare con piena cognizione di causa, se l'elezione del signor Pantano nel collegio di Nicosia sia valida o nulla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Broglio.

BROGLIO. I fatti sono passati precisamente come l'onorevole mio collega della Commissione Crispi accennava; tuttavia io credo che sia giusta la domanda messa innanzi dall'onorevole Sanguinetti.

La Commissione ha incaricato il suo presidente, essendo imminenti le elezioni complete, di fare questo annuncio alla Camera, cioè che le due categorie d'impiegati, dei professori e dei magistrati, erano a suo giudizio complete. Era opportuno che quest'avverti-

mento si facesse nella Camera, appunto come diceva l'onorevole Crispi, perchè gli elettori ne fossero informati e sapessero che la loro elezione, quando fosse caduta sopra un professore o sopra un magistrato, probabilmente sarebbe stata nulla. Ma finchè l'operato della Commissione non è riconosciuto e convalidato dalla Camera, non si può dire che abbia un effetto così perentorio da annullare senz'altro quelle elezioni che si presentano davanti a noi prima che sia stato riconosciuto dalla Camera giusto il giudizio della Commissione, che cioè quelle categorie d'impiegati sono complete.

Io naturalmente credo giustissimo il giudizio della Commissione, della quale faccio parte, poichè ho votato colla maggioranza e, fors'anche, coll'unanimità della medesima su questo punto; ma credo che non sia talmente irrevocabile e perentorio questo giudizio da indurci ad annullare senz'altro quest'elezione, prima che l'operato della Commissione sia convalidato dalla Camera.

Credo dunque molto più regolare di sospendere la decisione finchè sia riconosciuto il numero degli impiegati.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. L'onorevole Broglio mi ha prevenuto. Dopo le sue parole niente mi resta ad aggiungere, e persisto nella mia proposta.

VENTURELLI, relatore. Prima di tutto mi corre l'obbligo, perchè non ci siano equivoci, di chiarir bene quello che l'ufficio mi ha incaricato di proporre. Esso mi incaricò di proporre la validazione della elezione, perchè era regolare; ma mi ingiunse poi di rammentare alla Camera, che questo eletto è consigliere d'appello, e che quindi poteva cadere sotto la disposizione sancita dall'articolo 100 della legge elettorale.

Ciò posto, io non mi oppongo per nulla, a nome dell'ufficio, a che venga sospesa la decisione, ma per mio proprio conto, appoggio quanto ha detto l'onorevole Crispi. Io non credo che possa cader dubbio sulla qualità di magistrato.

È vero, o non è vero che dodici magistrati sono stati eletti? Questo ci è stato assicurato dal presidente della Commissione...

PANATTONI. Domando la parola.

VENTURELLI, relatore. e ci è stato confermato da due altri membri della medesima. Or bene, egli è chiaro che uno di questi dodici magistrati dovrà essere escluso; quanto al poterne ammettere uno di più, ciò non è possibile. E quand'anche oggi venisse uno di questi dodici magistrati ad essere escluso dalla lista, perchè morisse o rinunziasse al mandato di deputato, non ne verrebbe perciò che a coloro, i quali siano eletti posteriormente abbiano il diritto di entrare in concorrenza cogli undici primi eletti. Questi rimarrebbero definitivamente eletti, e l'elezione dell'ultimo sarebbe sem-

pre nulla, perchè, all'epoca in cui avvenne, il numero era completo, anzi esuberante.

Io credo dunque che qualora consti, come pare, che non ci possa esser dubbio, poichè la qualifica di magistrato non è una qualifica che possa prestare agli equivoci, si è o non si è magistrati; qualora consti, dico, che all'epoca dell'elezione del signor consigliere Pantano, già 12 magistrati erano stati eletti a deputati e proclamati tali dalla Camera, questa elezione deve annullarsi, perchè non è valida essendo fatta sotto l'impero di una posizione che escludeva questo nuovo magistrato.

PANATTONI. Dopo quanto hanno accennato i preopponenti, io sono costretto a dare una spiegazione appunto perchè ebbi l'onore di presiedere la Commissione per l'accertamento degli impiegati, e di parlare per commissione di essa.

Quello che allora dovei dire alla Camera corrisponde sostanzialmente a ciò che veniva poc'anzi accennato dall'onorevole Crispi, ritenute peraltro le spiegazioni soggiunte poscia dall'onorevole Broglio.

Io ebbi nel caduto dicembre l'incarico di rendere informata la Camera, e con essa gli elettori, che il numero dei magistrati e dei professori risultava più che completo, ma l'intendimento della Commissione fu semplicemente di porre in avvertenza gli elettori, affinché non si avventurassero al rischio di fare votazioni annullabili: ma non s'intese già di anticipare un giudizio definitivo. L'opinione nostra è stata poi consegnata in una relazione, la quale pur non è peranco pubblicata, nè distribuita: molto meno si conosce se tale sarà l'opinione della Camera allorquando sarà fatta la discussione. Così io credo che l'avviso che ebbi l'onore di dare al pubblico per incarico dei miei colleghi non possa aver pregiudicata la questione contingibile, e molto meno credo che basti oggi per annullare addirittura una elezione. Stimò quindi che il più cauto, anzi l'unico partito accettabile, sia quello di sospendere le sorti di questa elezione.

Imperocchè, se quando sarà pubblicata e discussa la relazione verrà a risultare che il numero dei magistrati è realmente completo, allora evidentemente cadrà da se l'elezione di cui si tratta. Ma decidere delle sorti di questa elezione prima che si sappia in definitivo se il numero dei magistrati era in realtà completo, ossia il tradurre quell'avviso che io ebbi l'onore di dare in una positiva sentenza; ciò mi parrebbe un invadere i più maturi giudizi della Camera, ed anticipare di soverchio la risoluzione che oggi non siamo in grado di adottare.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Dopo quello che già fu avvertito, dirò solo che appoggio la proposta di sospensione, finchè la Camera non abbia pronunziato in proposito.

Se si fosse trattato di decidere ora sull'elezione, avrei ricordato come nella passata Legislatura insorse una questione riguardo a taluno che rivestiva la dop-

pia qualità di professore e di magistrato. Si discusse lungamente se il sorteggio a farsi dovea riferirsi all'una od all'altra di queste due qualità o ad entrambe, il che avea per conseguenza d'accrescere il numero di una o di più categorie.

Ora però non aggiungo altre parole e credo sia da votarsi la sospensione.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte in ordine a quest'elezione.

L'una è diretta a sospendere ogni deliberazione finchè la Camera non abbia deliberato sulla relazione della Commissione per l'accertamento degl'impiegati eletti deputati.

L'altra proposta fatta dall'onorevole relatore in nome proprio e non in nome dell'ufficio, è per l'annullamento di quest'elezione.

La prima proposta, la quale è fatta dall'onorevole Sanguinetti, essendo sospensiva, debbo metterla ai voti per la prima.

Chi l'approva si alzi.

(La Camera approva.)

Vi sono altre relazioni in pronto?

PIOLA, relatore. Per incarico del IV ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione fatta dal collegio di San Benedetto del Tronto, nella persona del signor conte Giovanni Piccolomini.

Questo collegio si divide in cinque sezioni. Nella prima votazione gli elettori iscritti, che sono in numero di 573, intervennero in numero di 233, e diedero 68 voti al conte Giovanni Piccolomini; 73 al conte

G. B. Gigliucci; 49 al signor avvocato Giuseppe Speranza; 38 al signor conte Filippo De Bardi; 4 voti andarono dispersi, ed uno fu dichiarato nullo.

Fu quindi necessario procedere allo squittinio di ballottaggio.

In questa seconda votazione il conte Giovanni Piccolomini ottenne 128 voti; il conte Giovambattista Gigliucci 122. Fu quindi proclamato deputato il conte Giovanni Piccolomini.

Le operazioni elettorali sono perfettamente regolari, non avvi nessuna protesta, nessun reclamo, quindi a nome del IV ufficio propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(È approvata.)

PRESIDENTE. Alcuni uffici hanno nominato il loro commissario per alcuni progetti di legge, ed altri non: io sono in dovere d'invitare e sollecitare gli uffici che ancora non hanno nominato i loro commissari, a nominarli il più presto che sia loro possibile.

La seduta è levata alle ore 4 e mezzo.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Seguito della verifica dei poteri;
- 2° Interpellanza del deputato Asproni al ministro della pubblica istruzione sopra fatti ultimamente avvenuti nel seminario di Biella;
- 3° Relazione di petizioni.